

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 febbraio 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA		LEGGE REGIONALE 6 agosto 2025, n. 16.	
LEGGE REGIONALE 22 novembre 2024, n. 28.		Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027. (25R00343)	Pag. 28
Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2024. (26R00017)	Pag. 1	REGIONE ABRUZZO	
LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2024, n. 29.		LEGGE REGIONALE 13 agosto 2025, n. 24.	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027). Modificazioni di leggi regionali. (26R00018)	Pag. 4	Assestamento al bilancio di previsione 2025-2027 ex articolo 50 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni. (25R00263)	Pag. 32
LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2024, n. 30.		REGIONE SICILIA	
Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2025-2027. (26R00019)	Pag. 23	LEGGE 10 giugno 2025, n. 25.	
REGIONE PIEMONTE		Modifica della denominazione del comune di Tripi. Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3. (25R00184)	Pag. 38
LEGGE REGIONALE 24 luglio 2025, n. 14.		LEGGE 10 giugno 2025, n. 26.	
Interventi per prevenire e contrastare la solitudine e l'abbandono sociale. Istituzione della Giornata regionale dell'ascolto per la prevenzione e il contrasto alla solitudine e all'abbandono sociale. (25R00272)	Pag. 24	Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027. (25R00185)	Pag. 39
LEGGE REGIONALE 6 agosto 2025, n. 15.		LEGGE 26 giugno 2025, n. 28.	
Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024. (25R00342)	Pag. 26	Virtualizzazione della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Modifiche di norme. (25R00193)	Pag. 42





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2024, n. 28.

Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2024.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 59 del 3 dicembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di tassa regionale per il diritto allo studio universitario per corsi di alta formazione artistica e musicale. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8

1. Il comma 3 dell'art. 9-bis della legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alla determinazione della tassa regionale per il diritto allo studio nelle misure previste dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6).».

2. Il comma 4 dell'art. 9-bis della legge regionale n. 8/1992 è abrogato.

Art. 2.

Disposizioni in materia di fruizione del servizio di mensa da parte del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione. Modificazioni alla legge regionale 19 luglio 1995, n. 25

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 19 luglio 1995, n. 25 (Fruizione del servizio di mensa da parte del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione), le parole: «le refezioni scolastiche, gestite direttamente o indirettamente dai Comuni, convenzionate con l'Amministrazione regionale e i punti di ristoro che erogano il medesimo servizio ai dipendenti regionali, funzionanti» sono sostituite dalle seguenti: «le refezioni scolastiche gestite direttamente dagli enti locali e convenzionate con l'Amministrazione regionale oppure gestite indirettamente dagli

enti stessi, nonché i locali convenzionati per il servizio sostitutivo di mensa destinato ai dipendenti regionali, presenti».

2. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 25/1995, le parole: «rispettivamente in misura pari alla metà del costo unitario del pasto risultante dalle singole convenzioni, se questo viene consumato presso le refezioni scolastiche ovvero in misura corrispondente a quella prevista per i dipendenti regionali sulla base delle convenzioni stipulate con le mense gestite da terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari alla metà del costo unitario del pasto se questo viene consumato presso le refezioni scolastiche ovvero in misura corrispondente a quella prevista per i dipendenti regionali se i pasti vengono consumati presso i locali convenzionati per il servizio sostitutivo di mensa».

3. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 25/1995 è sostituito dal seguente:

«3. Può usufruire del servizio di mensa, nella misura massima di un pasto al giorno, il personale tenuto a effettuare il rientro, pomeridiano o serale, per l'espletamento degli obblighi di servizio.».

Art. 3.

Disposizioni in materia di regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12

1. Il terzo periodo del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui anche il terzo incanto abbia esito negativo, fatta salva la decisione di non alienare adottata, con propria deliberazione, della Giunta regionale, si può procedere a un'ulteriore asta in cui possono essere accettate offerte al ribasso entro il limite massimo del 20 per cento del prezzo posto come base dell'ultima asta.».

2. Il quarto periodo del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 12/1997 è soppresso.


3. Al comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 12/1997, la parola: «annualmente» è soppressa.

Art. 4.

Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29

1. Al comma 2 all'art. 54 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i predetti servizi siano attivati su iniziativa dei soggetti di cui all'art. 53, comma 1, e questi ne sostengano interamente il costo, i servizi sono autorizzati dal dirigente della struttura regionale competente in materia di trasporto pubblico.».

2. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 56 della legge regionale n. 29/1997, le parole: «patologie che impediscono permanentemente l'utilizzo dei mezzi pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «patologie che rendono difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici, anche temporaneamente».



3. Il comma 1-*bis* dell'art. 56 della legge regionale n. 29/1997 è abrogato.

Art. 5.

Disposizioni in materia di organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale. Modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5

1. Il comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione), è sostituito dal seguente:

«2. L'Azienda USL, sulla base degli indirizzi e in conformità a quanto previsto dal piano attuativo locale di cui all'art. 8, individua i soggetti erogatori interessati, pubblici o privati, con i quali stipulare accordi o contratti secondo le modalità definite dall'atto aziendale di cui all'art. 10.».

Art. 6.

Disposizioni in materia di protezione civile. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis* (Obbligo di informazione sulle situazioni di rischio presenti sul territorio regionale). — 1. Chiunque si trovi sul territorio regionale è tenuto a informarsi sulle situazioni di rischio presenti sul medesimo, anche tenuto conto dei bollettini di allerta e degli eventuali avvisi diramati dalla protezione civile regionale nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione di cui agli articoli 6 e 7, nonché sui rischi connessi alla frequentazione di ambienti montani, con particolare riferimento alle caratteristiche, alla morfologia e alle variabili climatiche del territorio, soprattutto nella programmazione e nello svolgimento di attività escursionistiche, alpinistiche o scialpinistiche.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, coloro che, sul territorio regionale, praticano attività escursionistiche, anche in bicicletta, alpinistiche, scialpinistiche e sport fluviali, in applicazione del principio di autoresponsabilità, programmano e intraprendono le stesse con le necessarie cautela e diligenza, utilizzano abbigliamento e attrezzatura adeguati alle caratteristiche e al grado di difficoltà dei percorsi prescelti, si attengono alle indicazioni fornite dall'eventuale apposita segnaletica nonché dalle ulteriori informazioni disponibili, tenuto conto delle proprie condizioni fisiche e mentali, della propria preparazione tecnica, nonché delle previsioni meteo e nivologiche, assumendosi la responsabilità dei rischi ai quali si espongono e dei danni eventualmente subiti, a causa della loro negligenza, imprudenza e imperizia, da loro stessi o dai soggetti minori di età o incapaci accompagnati.».

Art. 7.

Disposizioni in materia di Difensore civico. Modificazione alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17

1. Al comma 1 dell'art. 2-*quinqües* della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, 5 (Istituzione del Difensore civico)), le parole: «, residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora» sono soppresse.

Art. 8.

Disposizioni in materia di strade regionali. Modificazione alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26

1. Dopo il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1), è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, la disciplina relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali), definendone, in particolare, l'ambito di applicazione, le modalità e i tempi di attuazione.».

Art. 9.


Disposizioni in materia di agricoltura. Modificazioni alle leggi regionali 3 agosto 2016, n. 17, e 21 dicembre 2016, n. 24

1. All'art. 18 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 1, le parole: «gli oneri progettuali sostenuti» sono sostituite dalle seguenti: «gli oneri progettuali previsti»;

b) al comma 1-*bis*, le parole: «degli oneri progettuali sostenuti» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri progettuali previsti».

2. Al secondo periodo del comma 3 dell'art. 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».



Art. 10.

Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Modificazioni alla legge regionale 31 luglio 2017, n. 11

1. Alla legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 4 dell'art. 2 è sostituita dalla seguente:

«b) essere stati residenti in Valle d'Aosta oppure esserlo alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;»;

b) la lettera b) del comma 4 dell'art. 5 è sostituita dalla seguente:

«b) essere stati residenti in Valle d'Aosta oppure esserlo alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;»;

c) dopo il comma 4 dell'art. 5 è inserito il seguente:

«4-bis. I candidati che non siano in possesso del requisito previsto dal comma 4, lettera b), possono accedere, in subordine, ai posti aggiuntivi e alle relative borse di studio, se utilmente collocati nella medesima graduatoria e in possesso dei requisiti di cui al comma 4, lettere a) e c). I candidati assegnatari dei posti aggiuntivi e delle relative borse di studio ai sensi del presente comma hanno i medesimi obblighi posti in capo agli assegnatari ai sensi del comma 4.»;

d) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-bis»;

e) alla lettera a) del comma 3 dell'art. 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-bis»;

f) alla lettera d) del comma 3 dell'art. 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1-bis»;

g) la lettera a) del comma 1 dell'art. 9 è sostituita dalla seguente:

«a) essere stati residenti in Valle d'Aosta oppure esserlo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle prove di ammissione ai corsi di laurea;»;

h) dopo il comma 1 dell'art. 9, è inserito il seguente:

«1-bis. I candidati che non siano in possesso del requisito previsto dal comma 1, lettera a), possono accedere, in subordine, ai posti aggiuntivi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), se in possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b).».

2. Le modificazioni di cui agli articoli 2, 5, 8 e 9 della legge regionale n. 11/2017, apportate dal comma 1, entrano in vigore, per i singoli percorsi formativi a cui fanno riferimento, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 30 maggio 2022, n. 8

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 30 maggio 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), dopo le parole: «in via straordinaria e urgente,» sono inserite le seguenti: «e i cui contratti di lavoro a tempo determinato sono finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come da decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 2021, n. 229,».

Art. 12.

Disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale. Modificazioni alla legge regionale 16 luglio 2024, n. 11

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Val-lée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

2. La lettera o) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2024 è sostituita dalla seguente:

«o) gli enti del Terzo settore operanti sul territorio regionale e le associazioni di volontariato, maggiormente rappresentativi a livello regionale, che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità.».


3. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 11/2024, come sostituita dal comma 2, è aggiunta la seguente:

«o-bis. la Consigliera di parità o il Consigliere di parità regionale.».

4. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 11/2024, le parole: «da un rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «dal rappresentante».

5. Dopo il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 11/2024, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nell'ambito della realizzazione dei progetti di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a destinare una quota, fino al 50 per cento del finanziamento degli stessi, per le attività gestite direttamente dagli enti locali o affidate ad enti del Terzo settore o altri operatori economici a seguito dell'espletamento di procedure a evidenza pubblica, a condizione che siano assunti, nell'ambito di interventi definiti, soggetti che siano stati destinatari di progetti di inclusione attiva terminati nel triennio precedente.».



1-ter. I criteri per l'assegnazione del finanziamento relativo alla quota di cui al comma 1-bis sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.».

6. Alla lettera d) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 11/2024, le parole: «motoria e sensoriale» sono soppresse.

7. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 11/2024, le parole: «seguite dal Centro Donne contro la violenza di Aosta» sono soppresse.

Art. 13.

Clausola di invarianza finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 22 novembre 2024

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis)

26R00017

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2024, n. 29.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027). Modificazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 62 del 24 dicembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 1.

Disposizioni in materia di personale regionale

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della

legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), la dotazione organica complessiva dell'amministrazione regionale è determinata:

a) per il personale con qualifica di dirigente degli organici della Giunta e del Consiglio, compreso quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, 11, comma 1, della legge regionale n. 22/2010, 13, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della legge regionale n. 22/2010, nel numero massimo di centoquattro unità;

b) per il personale appartenente alle categorie degli organici della Giunta e del Consiglio, dalla somma delle unità di personale in forza e quelle programmate sulla base dei piani triennali dei fabbisogni di personale, approvati dalla Giunta regionale nel rispetto dei limiti assunzionali di cui all'art. 2;


c) per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, dai posti individuati all'inizio di ciascun anno scolastico sulla base dei criteri per la formazione degli organici, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel limite della dotazione organica massima complessiva di quattrocento unità;

d) per l'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta in centosessantasei unità di personale, di cui due unità con qualifica di dirigente;

e) per l'organico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco in duecentotrentadue unità di personale, di cui due unità con qualifica di dirigente.

2. Per le finalità di cui all'art. 6 della legge regionale n. 22/2010, i limiti di spesa per la dotazione organica di cui al comma 1, per i segretari particolari, per gli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per il personale amministrato dall'ex Direzione agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, collocati al di fuori della dotazione organica, sono definiti in euro 118.472.700,00 per retribuzioni, indennità accessorie incluse quelle previste dall'art. 1-ter della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell'avvocatura regionale), e quelle relative alle posizioni di particolare responsabilità di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 22/2010, e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dovuta per legge.

3. Le risorse finanziarie destinate annualmente allo stanziamento per il Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione agenzia regionale del lavoro e relativi oneri contributivi e IRAP, non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione di tali importi nel bilancio dell'anno successivo.



4. I trasferimenti correnti ad amministrazioni locali a valere sul Fondo distacchi sindacali del personale, a decorrere dalla soppressione dell'agenzia regionale per le relazioni sindacali (ARRS), non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, possono essere portati in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione di tali importi nel bilancio dell'anno successivo.

5. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale di cui al comma 1 e del personale della ex Direzione agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato per il triennio economico 2025/2027 è determinata complessivamente in euro 27.053.825,39 per l'anno 2025, in euro 30.253.825,39 per l'anno 2026 e in euro 33.553.825,39 per l'anno 2027 - Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 20.03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti).

6. Al fine di incentivare il personale amministrativo, tecnico e ausiliario impiegato nelle Istituzioni scolastiche e educative dipendenti dalla Regione, impegnato in attività aggiuntive rispetto a quelle ordinarie per la realizzazione dei progetti finanziati a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le istituzioni scolastiche, per gli anni 2025, 2026 e 2027, trasferiscono alla Regione, con vincolo di destinazione al Fondo unico aziendale, le risorse finanziarie che, nell'ambito dei progetti, sono destinate alla remunerazione delle attività aggiuntive, nelle misure stabilite dalla contrattazione collettiva decentrata e sulla base delle ore di lavoro aggiuntivo effettivamente svolte e rendicontate.

Art. 2.

Disposizioni in materia di assunzioni per l'amministrazione regionale

1. Per il triennio 2025-2027, l'amministrazione regionale è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e alle cessazioni programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Sono fatte salve le assunzioni di personale autorizzate negli atti di programmazione del fabbisogno, adottati nell'anno precedente a quello di riferimento, e non effettuate.

2. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti alla Regione in materia di servizi antincendio e di organizzazione, funzionamento e disciplina del personale del Corpo forestale valdostano, resta escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento a tempo indeterminato del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del personale appartenente all'organico del Corpo forestale per i profili di agente forestale, sovrintendente forestale, ispettore forestale, funzionario forestale e armiere, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche di cui all'art. 1, comma 1, lettere d) e e).

3. Al fine di consentire il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e educative dipendenti dalla Regione resta escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento a tempo indeterminato del personale ATAR, nel limite della dotazione organica di cui all'art. 1, comma 1, lettera c).

4. I limiti assunzionali di cui al comma 1 sono derogati, inoltre, anche per l'assunzione della dotazione minima obbligatoria di personale da destinare all'ufficio servizi fitosanitari per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625). A tali fini è consentito l'attingimento dalle graduatorie in corso di validità di concorsi per il reclutamento di istruttori tecnici in ambito fitosanitario banditi ed espletati da enti appartenenti ad altri comparti del pubblico impiego, previa convenzione con gli stessi e previo superamento, fatti salvi i casi di esonero, dell'accertamento della conoscenza della lingua francese da parte dei candidati eventualmente interessati all'assunzione alle dipendenze dell'amministrazione regionale.

5. Per il triennio 2025/2027, l'amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare forme di lavoro flessibile nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità. Il maggior onere, derivante dall'applicazione del presente comma, stimato in annui euro 2.574.000, al netto dell'IRAP dovuta per legge, per il triennio 2025/2027, trova copertura negli stanziamenti sui capitoli di spesa nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 3.

Disposizioni in materia di personale per gli altri enti del comparto pubblico regionale

1. Per il triennio 2025/2027 gli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010 diversi dall'amministrazione regionale e dagli enti locali, sono autorizzati a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e alle cessazioni programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Sono fatte salve le assunzioni di personale autorizzate dai piani di programmazione del fabbisogno di personale, adottati nell'anno precedente a quello di riferimento e non effettuate.

2. Per il triennio 2025/2027, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010 diversi dall'amministrazione regionale e dagli enti locali, sono autorizzati a utilizzare forme di lavoro flessibile nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi alla spesa per il personale e per le sole finalità consentite dalla normativa vigente.



3. Le risorse aggiuntive regionali, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 1 (Spese correnti), destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente dell'ARPA, sono rideterminate per il triennio 2025/2027 in annui euro 60.000.

Art. 4.

Disposizioni in materia di assunzioni di personale nell'Università della Valle d'Aosta

1. Per il triennio 2025/2027, in attuazione dell'art. 1 del decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell'università e l'edilizia universitaria), e dell'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al reclutamento del personale tecnico amministrativo dell'Università della Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di contenimento e di controllo della spesa approvate dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione permanente di coordinamento Regione - Università, nell'ambito delle risorse finanziarie a disposizione dell'Ateneo.

Art. 5.

Disposizioni in materia di comparto pubblico regionale e proroga di termini

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei compiti di polizia ambientale e forestale attribuiti al Corpo forestale della Valle d'Aosta a sostegno delle funzioni di prevenzione, sorveglianza, tutela e gestione del territorio, delle acque, dell'ambiente e delle risorse naturali, garantendo la tempestiva sostituzione del personale cessando nell'anno 2025, il termine di validità della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami e previo superamento di apposito corso di formazione professionale, per l'assunzione a tempo indeterminato di tre agenti forestali nell'ambito dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta, in scadenza il 6 giugno 2025, è prorogato sino al 31 dicembre 2025.

Art. 6.

Disposizioni in materia di personale degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 21 dicembre 2022, n. 32, e 19 dicembre 2023, n. 25, e al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025), è sostituito dal seguente:

«1. Per il triennio 2025/2027, entro il 15 febbraio di ogni anno, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010 comunicano alla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno delle risorse umane i dati per l'avvio delle procedure selettive uniche di cui all'art. 40 del r.r. 1/2013,

riferite a profili professionali previsti nella programmazione delle procedure concorsuali dell'amministrazione regionale che l'ente richiedente non intenda avviare autonomamente.».

2. Il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 32/2022 è sostituito dal seguente:

«4. Ogni Unité può utilizzare, previo convenzionamento ai sensi dell'art. 6 del r.r. 1/2013, la graduatoria esitata dalle procedure selettive di cui al comma 2 o le diverse graduatorie esitate dalle procedure selettive di cui al comma 6, bandite da altre Unités, per la copertura di posti a tempo indeterminato che si rendessero vacanti o disponibili nell'ambito degli organici dell'Unité stessa e dei comuni ad essa appartenenti. Analoga facoltà è riconosciuta al Comune di Aosta e al Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Nel caso di graduatorie esitate da una procedura selettiva di cui al comma 6 la convenzione è sottoscritta con tutti gli enti associati e lo scorrimento delle diverse graduatorie avviene sulla base del punteggio individuale. L'accettazione dell'assunzione a tempo indeterminato da parte di un idoneo ne determina la cancellazione dalle graduatorie in cui risulta collocato, fatto salvo quanto previsto all'art. 31, comma 9, del r.r. 1/2013. La rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato da parte di un idoneo non ne determina la cancellazione dalla graduatoria o dalle graduatorie.».

3. Al secondo periodo del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026), le parole: «Per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2025».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 25/2023 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le Unités des Communes valdôtaines, per l'anno 2025, possono, in deroga al limite assunzionale di cui al comma 1 e nel rispetto degli equilibri di bilancio, reclutare, anche mediante procedure di mobilità dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 22/2010, personale aggiuntivo da destinare al potenziamento dell'organico conseguente alla riorganizzazione della gestione associata dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti, al fine di garantire continuità e regolarità nello svolgimento del servizio.».

5. Il comma 10 dell'art. 18 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«10. Il segretario collocato in aspettativa o in astensione per uno dei motivi di cui ai commi 8 e 9 può essere sostituito, per un periodo superiore a sessanta giorni e comunque fino al suo rientro in servizio, dal vice segretario, laddove nominato, oppure da un segretario in servizio o da un soggetto iscritto all'Albo ai sensi dell'art. 12, mediante un incarico di supplenza conferito ai sensi dell'art. 22-bis o regolato da apposita convenzione ai sensi dell'art. 26, comma 5. Nel caso di sedi di segreteria convenzionate ogni ente può disporre singolarmente la sostituzione del segretario titolare.».



Capo II
FINANZA LOCALE

Art. 7.

Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, in deroga all'art. 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 262.409.783,51 per l'anno 2025, di cui euro 16.310.180,80 già impegnati in anni precedenti e differiti per esigibilità o già accertati in anni precedenti, non impegnati, e riproposti.

2. Per l'anno 2025, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3 e 4, anche in deroga alla legge regionale n. 48/1995.

3. Per l'anno 2025, la somma di cui al comma 1 è ripartita nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale n. 48/1995, euro 91.524.843,20 (Programma 18.01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - Parz.);

b) interventi per programmi di investimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale n. 48/1995, euro 826.039,67, differiti nell'anno 2025, per il completamento del programma del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) 2007/2009 di cui al capo II del titolo IV della legge regionale n. 48/1995 (Programma 9.04 - Servizio idrico integrato - Parz.);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera *c)*, della legge regionale n. 48/1995, euro 156.058.900,64, di cui euro 15.484.141,13 differiti o riproposti nell'anno 2025, ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato 2, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 48/1995;

d) trasferimenti finanziari straordinari correnti a favore dei comuni, per un importo di euro 12.000.000, e delle Unités des Communes valdôtaines, per un importo di euro 500.000, per un totale di euro 12.500.000, a copertura dell'incremento delle spese correnti, ivi comprese quella di personale, autorizzati, ripartiti e liquidati ai sensi dell'art. 38 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 12 (Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025), a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti);

e) trasferimento finanziario straordinario corrente a favore del Comune di Aosta, per un importo di euro 1.500.000, per fronteggiare gli ulteriori oneri derivanti dalla gestione degli interventi, di cui il comune è soggetto attuatore, realizzati e finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché l'aumento delle spese correnti per la gestione ordinaria

dei servizi a vantaggio dell'intera collettività valdostana, autorizzato e liquidato ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 2024, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54, 2 agosto 2023, n. 12, e 19 dicembre 2023, n. 25), a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti).

4. Per l'anno 2025, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera *a)*, sono destinate:

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei comuni, ripartiti con le modalità di cui art. 6, comma 2-*bis*, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000);

b) per euro 83.083.471, al finanziamento dei comuni;

c) per euro 2.000.000, al finanziamento delle Unités des Communes valdôtaines;

d) per euro 1.999.843,20, per il reintegro ai comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014).

5. Per l'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla legge regionale n. 48/1995, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera *b)*, il gettito cui fare riferimento è rappresentato da quello dell'imposta municipale propria, determinato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 48/1995, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

6. La liquidazione ai comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera *a)*, è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno.

7. La liquidazione ai comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera *b)*, è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, con le seguenti modalità, tenuto conto che, se gli enti locali effettuano le comunicazioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento:

a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;

b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;

c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del rendiconto della gestione;

d) il saldo, entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del provvedimento relativo alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio.

8. La liquidazione alle Unités des Communes valdôtaines delle risorse di cui al comma 4, lettera *c)*, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in



un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

9. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali assumono a proprio carico gli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato 2 per la parte eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

10. Per l'anno 2025, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, le risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale possono essere rimodulate, con deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito del medesimo Programma in caso di motivata necessità ed urgenza mediante variazioni approvate ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

11. Il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è sostituito dal seguente:

«3. L'importo di cui al comma 2 dovuto alla Regione dai comuni è rimborsato dagli stessi mediante una compensazione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 30/2009, tra il credito della Regione e il debito che la stessa ha nei confronti dei medesimi comuni, relativo ai trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione definiti, per ciascun anno, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 48/1995.»

Art. 8.

Trasferimento straordinario corrente a favore dei comuni, delle Unités des Communes valdôtaines e del BIM a parziale copertura dell'incremento delle spese di personale per l'anno 2027

1. La spesa per trasferimento straordinario corrente con vincolo settoriale di destinazione a favore dei comuni, delle Unités des Communes valdôtaines e del Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), già autorizzata per il triennio 2024/2026 ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 12 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Modificazioni di leggi regionali), è autorizzata, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, anche per l'anno 2027, per un importo di euro 5.300.000.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli enti ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 12/2024.

3. La liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta a favore degli enti, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2027.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 5.300.000, per l'anno 2027, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 9.

Trasferimento straordinario corrente a favore dei comuni e delle Unités des Communes valdôtaines per l'anno 2027

1. La spesa per trasferimento straordinario corrente senza vincolo settoriale di destinazione a favore dei comuni e delle Unités des Communes valdôtaines, già autorizzata per il triennio 2023/2025 ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 12/2023 e per l'anno 2026 ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026), è ulteriormente autorizzata, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, anche per l'anno 2027, per un importo di euro 12.000.000 per i comuni e di euro 500.000 per le Unités des Communes valdôtaines.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli enti ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 38 della legge regionale n. 12/2023.

3. La liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta a favore degli enti, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2027.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 12.500.000, per l'anno 2027, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti).


Art. 10.

Trasferimento straordinario corrente a favore del Comune di Aosta per l'anno 2027

1. La spesa per trasferimento straordinario corrente senza vincolo settoriale di destinazione a favore del Comune di Aosta, già autorizzata per gli anni 2025 e 2026 ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 24/2024, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, anche per l'anno 2027, per un importo di euro 1.500.000.

2. La liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta a favore dell'ente, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2027.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.500.000, per l'anno 2027, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti).



Art. 11.

Concorso aggiuntivo alla finanza pubblica dei comuni della Valle d'Aosta per l'anno 2025. Regolazione contabile del trasferimento straordinario dello Stato in favore dei predetti comuni

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale n. 24/2024 sono prorogate all'anno 2025.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 770.891, per l'anno 2025, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 12.

Intervento di completamento della struttura di nuova realizzazione inserita nell'area denominata «Maison Caravex» di Gignod

1. La Regione, in accordo con il Comune di Gignod proprietario dell'immobile, assicura il completamento della struttura di nuova realizzazione inserita nell'area denominata «Maison Caravex», compresi il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché per il collaudo e i servizi tecnici per la messa in funzione dell'opera, al fine di destinarla a deposito visitabile per la conservazione e la valorizzazione delle collezioni regionali della Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

2. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 41 della legge regionale n. 12/2023 è incrementata per l'anno 2026 di euro 200.000 a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 13.

Contributi agli investimenti agli enti locali per la realizzazione di infrastrutture per l'intermodalità. Modificazioni alle leggi regionali 8 ottobre 2019, n. 16, e 29 luglio 2024, n. 12

1. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile), è sostituito dal seguente:

«4. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2 possono essere concessi agli enti locali contributi a fondo perduto fino al cento per cento del costo dell'intervento. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, definisce i criteri e le modalità di concessione di tali contributi.»

2. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 16/2019, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Gli interventi di cui al comma 4 sono finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge

regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale). I relativi stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'art. 25, comma 3, della legge regionale n. 48/1995.»

3. L'art. 18 della legge regionale n. 16/2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Cumulabilità). — 1. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili tra loro, ma non con altri contributi previsti dalla normativa europea e statale.»

4. L'art. 23 della legge regionale n. 12/2024 è abrogato.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per il triennio 2025/2027 in annui euro 500.000 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 14.

Interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali

1. Per l'anno 2025, la Regione è autorizzata a effettuare trasferimenti agli enti locali per finanziare spese tecniche e lavori correlati a interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali, per un importo complessivo di euro 1.000.000.


2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2025, in euro 1.000.000, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 15.

Proroga degli interventi a favore dei comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità

1. La misura di cui all'art. 27 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023), finalizzata a favorire lo sviluppo socio-economico e il radicamento delle comunità locali sul territorio, è prorogata per l'anno 2027 per un importo complessivo di euro 6.300.000, di cui euro 175.000 per il Comune di Aosta, euro 125.000 per i comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai duemila abitanti, euro 100.000 per i comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai mille abitanti e inferiore ai duemila abitanti, euro 75.000 per i comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai quattrocento abitanti e inferiore ai mille abitanti ed euro 50.000 per i comuni con popolazione residente inferiore ai quattrocento abitanti. La popolazione è determinata sulla base di quella residente nel comune al 31 dicembre 2023.



2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 6.300.000 per l'anno 2027 a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 16.

Contributi agli investimenti a favore degli enti locali per interventi sulla rete ecologica regionale

1. La Regione è autorizzata a concedere contributi a favore degli enti locali per finanziare interventi per la rete ecologica regionale di cui agli articoli 3, comma 1, lettera c), e 7-bis della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007), per un importo complessivo di euro 10.000 per l'anno 2025, euro 20.000 per l'anno 2026, ed euro 30.000 per l'anno 2027.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 17.

Trasferimento all'Azienda regionale edilizia residenziale

1. La Regione è autorizzata a effettuare a favore dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER), a valere sulle risorse di finanza locale in deroga alla legge regionale n. 48/1995, un trasferimento corrente, per un importo massimo di annui euro 1.000.000 anche per l'anno 2027, destinato alla copertura delle minori entrate dell'ente, in continuità con quanto stabilito dall'art. 15 della legge regionale n. 25/2023.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 1.000.000 per l'anno 2027, fa carico sulla Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 18.

Interventi volti a favorire i percorsi di integrazione dei cittadini stranieri

1. Al fine di mantenere attivo il sistema integrato dei servizi territoriali volto a favorire, facilitare e qualificare i percorsi di integrazione dei cittadini stranieri, in tutti gli aspetti della loro vita, è autorizzata, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, la spesa di euro 140.000 per l'anno 2027, in continuità con quanto stabilito dall'art. 16 della legge regionale n. 25/2023.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo pari a 140.000 euro per l'anno 2027 fa carico sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 19.

Interventi a supporto del Centro antiviolenza territoriale. Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4

1. Il comma 2 dell'art. 6-bis della legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4 (Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere), è sostituito dal seguente:

«2. A tal fine la Regione concede al Centro antiviolenza, un finanziamento annuale di euro 83.000.».

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per il triennio 2025/2027 in annui euro 83.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 20.

Trasferimento corrente a favore degli enti locali per favorire l'inserimento di minori con disabilità nei servizi ludico-ricreativi estivi

1. Gli interventi previsti dall'art. 17 della legge regionale n. 25/2023 volti a favorire l'inserimento di minori con disabilità nei servizi ludico-ricreativi estivi sono autorizzati, in considerazione del permanere delle esigenze, anche per l'anno 2027 per un importo di euro 140.000.

2. Eventuali modifiche ai criteri e alle modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 possono essere stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 140.000 per l'anno 2027, fa carico sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti).



Capo III

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

Art. 21.

*Proroga dell'efficacia della legge regionale
25 ottobre 2022, n. 22*

1. In considerazione del permanere della grave carenza di personale sanitario indispensabile ad assicurare le prestazioni sanitarie e le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA), al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), le parole: «per il periodo 2022/2026» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2022/2027».

2. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2022, le parole: «periodo 2022/2026» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2022/2027».

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per il triennio 2025/2027 in annui euro 9.300.000 e il suo finanziamento è ricompreso nell'autorizzazione prevista per i LEA di cui all'art. 24, comma 2, lettera d).

Art. 22.

*Proroga dell'efficacia della legge regionale
21 dicembre 2023, n. 27*

1. In considerazione del permanere della grave carenza di personale sanitario indispensabile ad assicurare le prestazioni sanitarie e le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA), al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2023, n. 27 (Disposizioni organizzative straordinarie, urgenti e temporanee per assicurare la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale e altre disposizioni urgenti in materia di sanità), le parole: «limitatamente al triennio 2023/2025» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2023/2027».

2. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 27/2023, le parole: «triennio 2023/2025» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2023/2027».

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per il triennio 2025/2027 in annui euro 2.700.000 e il suo finanziamento è ricompreso nell'autorizzazione prevista per i LEA di cui all'art. 24, comma 2, lettera e).

Art. 23.

*Modificazioni alla legge regionale
29 luglio 2024, n. 12*

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2024 è sostituito dal seguente:

«1. Per il periodo 2024/2027, le risorse aggiuntive regionali (RAR), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e al decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ri-

definizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), finalizzate al finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta sono determinate, al lordo degli oneri aziendali, in euro 1.600.000 per l'anno 2024 e in euro 3.200.000 per ciascuno degli anni del triennio 2025/2027 e sono destinate al personale:

a) della dirigenza dell'area sanità, per euro 135.000 per l'anno 2024 e per euro 270.000 annuali per ciascuno degli anni del triennio 2025/2027;

b) della dirigenza professionale tecnica amministrativa, per euro 111.000 per l'anno 2024 e per euro 222.000 per ciascuno degli anni del triennio 2025/2027;

c) del comparto sanità, per euro 1.354.000 per l'anno 2024 e per euro 2.708.000 per ciascuno degli anni del triennio 2025/2027.».

2. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 3.200.000 per l'anno 2027 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 1 (Servizio sanitario regionale Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spesa corrente) e il suo finanziamento è ricompreso nell'autorizzazione prevista per i LEA di cui all'art. 24, comma 2, lettera j).

Art. 24.

*Finanziamento della spesa sanitaria regionale
di parte corrente e per investimenti*

1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) è determinata per il triennio 2025/2027, in euro 339.721.487,69 per l'anno 2025, in euro 339.613.693,69 per l'anno 2026 e in euro 339.519.693,69 per l'anno 2027 ed è così ripartita:

a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

b) spesa sanitaria corrente aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;

c) spesa per la corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'art. 10, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6).

2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato per il triennio 2025/2027, in euro 336.394.693,69 per l'anno 2025, in euro 336.313.693,69 per l'anno 2026 e in euro 336.219.693,69 per l'anno 2027 (Programma 13.01 Servizio sanitario regionale Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), di cui:

a) euro 5.646.585 per ciascun anno del triennio 2025/2027, destinati in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli accantonamenti per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente e convenzionato;



b) euro 27.200.000 per l'anno 2025, euro 27.000.000 per gli anni 2026 e 2027, quale finanziamento della mobilità programmata passiva per l'esercizio, compresi gli oneri di mobilità sanitaria;

c) euro 530.000, per ciascun anno del triennio 2025/2027, destinati alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dalla rideterminazione della quota fissa per l'assistenza farmaceutica e integrativa introdotta dall'art. 17 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

d) euro 9.300.000, per ciascun anno del triennio 2025/2027, destinati all'indennità sanitaria temporanea di cui all'art. 2 della legge regionale n. 22/2022;

e) euro 2.700.000, per ciascun anno del triennio 2025/2027, destinati a indennità sanitaria temporanea per il personale sanitario anche a tempo parziale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 27/2023;

f) euro 5.600.000, per ciascun anno del triennio 2025/2027, quale importo massimo delle risorse destinate al riconoscimento dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di convenzione con il Servizio sanitario regionale, come disposto dagli accordi collettivi nazionali e dagli accordi integrativi regionali ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024);

g) euro 1.000.000, per ciascun anno del triennio 2025/2027, a incremento delle risorse di cui alla lettera e) e ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge regionale n. 35/2021, come rideterminati dalla presente legge, destinati al riconoscimento di incentivi volti allo sviluppo, alla riorganizzazione e al potenziamento dell'assistenza territoriale in Valle d'Aosta secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale;

h) euro 467.000 per l'anno 2025, euro 535.000 per gli anni 2026 e 2027, quale finanziamento per l'incremento dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, ai sensi dell'art. 1, commi 435 e 435-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);

i) euro 1.500.000, per ciascun anno del triennio 2025/2027, quale contributo massimo concedibile a titolo di ristoro per i maggiori oneri determinati dall'incremento generale dei costi di funzionamento, da riconoscere, da parte dell'Azienda USL, ai soggetti erogatori dei servizi socio-sanitari privati accreditati, nell'ambito degli accordi contrattuali di cui all'art. 39 della legge regionale n. 5/2000, in aggiunta alle tariffe stabilite con le deliberazioni della Giunta regionale che disciplinano i singoli servizi. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione la misura del ristoro annuale, tenuto conto anche della variazione percentuale media annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) di fonte Istat. Le eventuali somme non utilizzate ai fini della presente lettera rientrano nella disponibilità complessiva dei finanziamenti dei LEA, di cui al comma 1, lettera a), per il triennio di riferimento;

j) euro 3.200.000 per ciascun anno del triennio 2025/2027 destinati al trattamento accessorio del personale dipendente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta (RAR) di cui all'art. 4 della legge regionale n. 12/2024, come modificato dall'art. 23 della presente legge.

3. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è determinato in euro 2.500.000 per ciascun anno del triennio 2025/2027 (Programma 13.02 Servizio sanitario regionale Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA).

4. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera c), è destinato in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli oneri derivanti dalla corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale. Tale finanziamento è stimato in euro 826.794 per l'anno 2025, in euro 800.000 per gli anni 2026 e 2027 ed è definito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 11/2017. (Programma 13.07 Servizio sanitario regionale Ulteriori spese in materia sanitaria).


5. A integrazione dei trasferimenti di cui ai commi 1 e 2, la Regione trasferisce all'Azienda USL le somme introitate a titolo di *pay-back* derivanti dal recupero di somme a carico delle aziende farmaceutiche, stimate in euro 3.000.000 per ciascun anno del triennio 2025/2027.

6. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, di concerto con l'amministratore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. L'Azienda USL è tenuta a rispettare i vincoli di destinazione, di gestione e di rendicontazione stabiliti dalle disposizioni statali in merito alle somme versate dallo Stato.

7. Al fine di assicurare la corretta e appropriata allocazione delle risorse nel limite del finanziamento di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce direttive all'Azienda USL in ordine alle specifiche misure da adottare per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di personale a qualsivoglia titolo impiegato nell'Azienda USL, ivi compreso quello convenzionato, nonché per il contenimento della spesa sanitaria di parte corrente.

8. La spesa per investimenti in ambito sanitario è determinata in euro 6.650.000,00 per ciascun anno del triennio 2025/2027 ed è interamente trasferita all'Azienda USL della Valle d'Aosta (Programma 13.05 servizio sanitario regionale Investimenti sanitari).

9. Ad integrazione dei trasferimenti di cui al comma 2, l'Azienda USL della Valle d'Aosta è autorizzata a utilizzare, per la garanzia dei LEA dell'anno 2025, le risorse stanziata a bilancio regionale per l'anno 2024 di cui all'art. 22 della legge regionale n. 25/2023, come rideterminate dall'art. 38 della legge regionale n. 12/2024, trasferite all'azienda medesima e da questa non utilizzate e accantonate sul bilancio d'esercizio per l'anno 2024.



10. In relazione alla eventuale necessità di rimodulazione del finanziamento della spesa sanitaria di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità di concerto con l'amministratore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio all'interno del programma 13.01 (Servizio sanitario regionale Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

11. In relazione alla eventuale necessità di rimodulazione del finanziamento della spesa sanitaria di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità di concerto con l'amministratore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio all'interno del programma 13.07 (Servizio sanitario regionale Ulteriori spese in materia sanitaria).

Art. 25.

Altre disposizioni in materia sanitaria

1. In considerazione del permanere della necessità di promuovere la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto del suicidio, le attività previste dall'art. 25 della legge regionale n. 25/2023 sono prorogate anche per l'anno 2027 e l'autorizzazione di spesa è rideterminata in annui euro 100.000 per il triennio 2025/2027.

2. La compartecipazione della Regione agli oneri del corso di formazione specifica in medicina generale e del corso di addestramento alla didattica tutoriale per la formazione dei medici di medicina generale prevista dall'art. 23 della legge regionale n. 25/2023 è prorogata anche per l'anno 2027 ed è rideterminata in annui euro 35.000 per il triennio 2025/2027.

3. Le attività finalizzate alla corretta attuazione dei Percorsi attuativi della certificabilità (PAC) dell'Azienda USL della Valle d'Aosta di cui all'art. 6 della legge regionale n. 12/2024 sono autorizzate anche per l'anno 2027 e la relativa spesa è determinata in annui euro 50.000 per il triennio 2025/2027.

4. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 185.000 per il triennio 2025/2027 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spesa corrente).

Art. 26.

Trasferimento per il funzionamento del Centro servizi per il volontariato

1. Nelle more della adozione di una disciplina organica regionale in materia di Terzo settore, per il triennio 2025/2027 è autorizzata, in continuità con quanto previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 25/2023, la concessione di un trasferimento per le spese di funzionamento all'ente del Terzo settore accreditato quale Centro servizi per il volontariato sul territorio della Valle d'Aosta, fino ad un massimo di euro 60.000 annui, in considerazione dell'attività di supporto prestata dallo stesso nei confronti delle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale del territorio.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per il triennio 2025-2027, in annui euro 60.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 08 (Cooperazione ed associazionismo), Titolo 1 (Spese correnti).

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 27.

Interventi di edilizia universitaria

1. Per la realizzazione di interventi in ambito di edilizia universitaria e per il completamento dell'intervento di sostituzione dei serramenti esterni dell'edificio sede dell'Università della Valle d'Aosta, sito in viale dei Cappuccini n. 2, nel Comune di Aosta, di proprietà di terzi e concesso in locazione alla Regione, è autorizzata per il triennio 2025/2027 la spesa di euro 730.000 per l'anno 2025, di euro 1.220.000 per l'anno 2026 e di euro 1.600.000 per l'anno 2027.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 4 (Istruzione universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 28.

Intervento di manutenzione straordinaria dell'ex Priorato e centro Saint-Bénin di Aosta

1. L'autorizzazione per il finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'ex Priorato e Centro Saint-Bénin, di proprietà dell'Antica fondazione Collège aux études Saint-Bénin, amministrata dal Comune di Aosta, e concesso in uso alla Regione, con vincolo perpetuo di destinazione a favore di attività didattiche, educative, amministrative e di servizio all'utenza, al fine di destinarlo a servizi convittuali e assistenziali ausiliari all'istruzione, determinata in euro 9.098.000 dall'art. 31 della legge regionale n. 35/2021 è rideterminata in euro 14.898.207,99 di cui euro 10.343.000 a valere sul triennio 2025/2027 e euro 3.099.000 sull'anno 2028.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sul bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 02 (Spese in conto capitale) ed è annualmente così suddiviso:

- a) anno 2025 euro 2.200.000;
- b) anno 2026 euro 4.099.000;
- c) anno 2027 euro 4.044.000.

3. L'onere residuo pari a euro 3.099.000 trova copertura nell'ambito della quota consolidata del margine corrente ai sensi del punto 5.3.6 dell'allegato 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al decreto legislativo n. 118/2011.



Art. 29.

Piano strategico per la cultura

1. Al fine di fornire uno strumento condiviso e trasversale di programmazione e di indirizzo per la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale regionale, materiale e immateriale, la Regione intende avviare le attività, da affidare a soggetto esterno secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), volte alla predisposizione di un piano strategico per la cultura.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 200.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 30.

Interventi per la gestione dell'Area Megalitica di Aosta

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi previsti dall'art. 8 della legge regionale n. 12/2024 è rideterminata per il triennio 2025/2027 in euro 229.000 per l'anno 2025, euro 131.875 per l'anno 2026 e euro 6.000 per l'anno 2027.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 31.

Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta), le parole: «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «95 per cento».

2. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 66.000 per l'anno 2025, euro 84.000 per l'anno 2026 ed euro 84.000 per l'anno 2027 a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo I (Spese correnti).

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Art. 32.

Canoni di concessione demaniale

1. Le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico di acque superficiali o sotterranee, caratterizzate da una potenza nominale inferiore a 20 kW e poste a servizio

di alpeggi e di rifugi alpini in condizioni di isolamento energetico, previa autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, sono esentate dal pagamento del relativo canone di concessione.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le condizioni necessarie e i parametri da rispettare per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1 nonché le modalità per la presentazione delle istanze finalizzate al rilascio dell'autorizzazione all'esenzione del pagamento del canone.

3. Per le concessioni riguardanti le occupazioni del demanio idrico a mezzo di acquedotti, fognature, impianti di depurazione e scarichi fognari a servizio dei comuni, singolarmente o in forma associata, la congrua indennità che sostituisce il canone annuo di concessione di cui all'art. 6, comma 5, della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), è fissata nella misura di tre annualità del canone.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i concessionari delle occupazioni di cui al comma 3, per le quali sono già state corrisposte almeno tre annualità del relativo canone, sono esentati dal pagamento del canone di concessione.

5. La minore entrata determinata dall'applicazione del presente articolo è stimata in euro 27.000 per ciascun anno del triennio 2025/2027, a valere sul Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni).

Art. 33.

Disposizioni per la gestione e la manutenzione straordinaria della rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale. Modificazione alla legge regionale 21 maggio 2007, n. 8


1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2007, dopo le parole: «è affidata» sono inserite le seguenti: «alla struttura regionale competente e».

2. La Regione è autorizzata a finanziare le spese per interventi e manutenzione straordinaria della rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale per un importo complessivo di euro 40.000 per l'esercizio 2025, di euro 40.000 per l'esercizio 2026 e di euro 40.000 per l'esercizio 2027.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in annui euro 70.000, per gli anni 2025 e 2026 e in euro 78.800 per il 2027 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) di cui:

a) Titolo 1 (Spese correnti) annui euro 30.000 nel 2025 e 2026 ed euro 38.800 nel 2027;

b) Titolo 2 (Spese in conto capitale) annui euro 40.000 per il triennio 2025/2027.



Art. 34.

Organizzazione di iniziative per il 2025 - Anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai

1. La Regione, in relazione all'identificazione da parte della 77a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'anno 2025 come l'Anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai, intende realizzare in collaborazione con Arpa Valle d'Aosta, Fondazione Montagna Sicura - Montagne Sure di Courmayeur e Associazione Forte di Bard un calendario di eventi coordinati e univoci dedicati all'importanza dei ghiacciai per la Valle d'Aosta.

2. Alla realizzazione di quanto previsto al comma 1 provvede la Fondazione Montagna Sicura-Montagne Sure di Courmayeur, quale soggetto attuatore sulla base del progetto delle iniziative definite unitamente dai soggetti di cui al medesimo comma 1, sotto il coordinamento della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e coinvolgendo anche altri enti e associazioni interessati.

3. La Giunta regionale approva il progetto delle iniziative e il suo programma di massima alla realizzazione dei quali provvederà nel corso del 2025 la Fondazione Montagna Sicura - Montagne Sure di Courmayeur come stabilito al comma 2, e individua i soggetti coinvolti.

4. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzato un trasferimento straordinario per l'anno 2025 alla Fondazione Montagna Sicura - Montagne Sure di Courmayeur di euro 150.000 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 1 (Difesa del suolo), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 35.

Realizzazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione dei rischi idrogeologici e sulla viabilità regionale

1. La Regione, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2024 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024), con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024, destina, l'importo relativo al rimborso delle spese dalla stessa sostenute e anticipate per la realizzazione di interventi volti a ridurre il rischio e a ripristinare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture viarie, al finanziamento di interventi aventi la medesima finalità, oppure a interventi di manutenzione idraulici e per la riduzione dei rischi idrogeologici e nel settore della viabilità regionale da realizzarsi da parte delle strutture regionali competenti in materia di difesa dai rischi idrogeologici e di viabilità regionale.

2. All'individuazione degli interventi da realizzare procede la Giunta regionale con propria deliberazione, nel limite delle risorse rimborsate dal Commissario di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

civile n. 1094 del 1° agosto 2024 (Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024), sulla base di programmi di intervento predisposti dalle strutture regionali competenti in materia di difesa dai rischi idrogeologici e di viabilità regionale per conseguire le finalità di cui al comma 1.

3. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili necessarie all'iscrizione dei relativi stanziamenti nel bilancio di previsione 2025/2027 in parte entrata e in parte spesa.

Art. 36.

Organizzazione del Servizio idrico integrato

1. Nelle more del completo trasferimento degli impianti del Servizio idrico integrato dagli enti locali al soggetto gestore di cui all'art. 6 della legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), i termini di validità delle autorizzazioni per lo scarico delle acque reflue urbane, non scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge e con scadenza nell'anno 2025, sono prorogati automaticamente di un anno a decorrere dalla data della loro scadenza naturale.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI

Art. 37.

Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29

1. Il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previa definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure, basati anche sulla situazione reddituale e patrimoniale, può concedere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, riduzioni, fino al raggiungimento della gratuità, del costo per l'uso dei servizi di trasporto pubblico regionale di cui ai capi II e IV e di eventuali servizi integrativi ai seguenti soggetti, purché residenti in Valle d'Aosta:

- a) i decorati con medaglia d'oro e d'argento al valor militare e civile;
- b) i ciechi e ipovedenti e loro eventuali accompagnatori;
- c) le persone con disabilità uditiva e loro eventuali accompagnatori;
- d) le persone con invalidità o disabilità legalmente riconosciuta almeno pari alla percentuale stabilita con deliberazione della Giunta regionale, nonché i loro accompagnatori, se ne è riconosciuto il diritto;



e) i possessori della *Disability Card* e i loro accompagnatori, se ne è riconosciuto il diritto;

f) le persone a partire dall'età di sessantacinque anni compiuti.»

2. Dopo il comma 6-*bis* dell'art. 24 della legge regionale n. 29/1997 è inserito il seguente:

«6-*ter*. La Giunta regionale, nell'ambito degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio, è autorizzata a concedere con onere a proprio carico e previa approvazione di modalità, procedure, convenzioni e condizioni, agevolazioni sul costo dei titoli di viaggio per l'uso di qualunque mezzo di trasporto pubblico, agli studenti non residenti in Valle d'Aosta che frequentino l'Università della Valle d'Aosta, nonché ai medici in formazione specialistica che effettuano un periodo di formazione sul territorio valdostano e alle persone in possesso di contratto di ricerca stipulato con l'Università della Valle d'Aosta o con le aziende che aderiscono a progetti di ricerca finanziati dalla Regione.»

3. Dopo il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 29/1997 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. La struttura regionale competente in materia di trasporti attua un sistema di vigilanza e/o controllo a bordo dei mezzi di trasporto, finalizzato a garantire la sicurezza dei viaggiatori e degli autisti.»

4. L'art. 19 della legge regionale n. 12/2024 è abrogato.

5. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in complessivi euro 390.000 per l'anno 2025, 390.000 per l'anno 2026 e 310.000 per l'anno 2027 a valere sul Titolo 1 (Spese correnti):

a) della Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 4 (Istruzione universitaria) per euro 120.000 per l'anno 2025, 120.000 per l'anno 2026 e euro 40.000 per l'anno 2027;

b) della Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale) per il triennio 2025/2027 in annui euro 270.000.

Art. 38.

Contributi allo smantellamento di vecchi impianti a fune

1. In considerazione del permanere sul territorio di vecchi edifici e manufatti appartenenti a impianti a fune dismessi, al fine di riqualificare l'ambiente alpino ripristinando le condizioni precedenti alla costruzione degli impianti dismessi, la Regione promuove il loro smaltimento.

2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per il triennio 2025/2027, ai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile, contributi in conto capitale fino al cento per cento del costo degli interventi, finalizzati allo smantellamento dei manufatti e al successivo ripristino ambientale relativi ad impianti dati in concessione anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale n. 29/1997.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 2. L'entità della percentuale di erogazione è stabilita annualmente in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2025/2027 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 39.

Aeroporto Corrado Gex

1. L'autorizzazione di spesa per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento della convenzione per l'affidamento della concessione per la gestione dell'Aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe (AO), determinata in euro 345.260 per l'anno 2025 e in euro 457.500 per l'anno 2026 dall'art. 24 della legge regionale n. 12/2024, è determinata per il 2027 in euro 457.500 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 04 (Altre modalità di trasporto), Titolo 1 (Spese correnti).

2. A decorrere dall'anno 2028 l'onere di cui al comma 1 troverà copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missione, Programma e Titolo e potrà essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011.

Art. 40.

Proroga in materia di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale

1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza umanitaria legata al perdurare del conflitto in Ucraina e delle difficili condizioni di vita per i richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, le agevolazioni previste dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 30 maggio 2022, n. 10 (Norme urgenti in materia di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, e di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea), sono prorogate anche per l'anno 2025.


2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 206.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 41.

Proroga del Piano di interventi nel settore delle opere di pubblica utilità

1. Il Piano di cui all'art. 21 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), finalizzato alla realizzazione degli interventi della manutenzione delle opere di pubblica utilità, è prorogato per il triennio 2025/2027.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per ciascun anno del triennio 2025/2027 in euro 908.200 sulla Missione 10 (Trasporti e



diritto alla mobilità), Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali), di cui euro 901.200 di Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 7.000 di Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 1 è autorizzata l'assunzione di un numero massimo di trenta operai a tempo determinato, mediante attingimento da apposita graduatoria regionale in corso di validità, per un periodo di centocinquanta giornate lavorative per ogni anno solare, con applicazione del contratto collettivo nazionale delle imprese edili ed affini, nonché dei contratti integrativi regionali.

4. Le assunzioni saranno disposte dalla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche successivamente alla approvazione, da parte della Giunta regionale, di uno specifico piano di interventi di manutenzione da attuarsi nell'anno di riferimento tramite la modalità dell'amministrazione diretta.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO

Art. 42.

Proroga progetto «Sci... volare a scuola»

1. Il progetto «Sci ... volare a scuola» di cui all'art. 41 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è prorogato fino all'anno 2027.

2. L'autorizzazione di spesa per il progetto di cui al comma 1 è rideterminata per il triennio 2025/2027 in anni euro 50.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti).

Capo VIII

INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 43.

Interventi in materia di politiche del lavoro

1. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale), è determinata, per il triennio 2025/2027, in euro 21.953.619,31 di cui 21.503.619,31 di spesa corrente (Titolo 1) e 450.000 di spesa in conto capitale (Titolo 2) e annualmente così suddivisa:

- a) Titolo 1 (Spesa corrente):
1. per l'anno 2025 euro 7.764.619,31;
 2. per l'anno 2026 euro 6.754.500;
 3. per l'anno 2027 euro 6.984.500

a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), Titolo 1 (Spese correnti), sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 05 (Istruzione tecnica superiore), Titolo 1 (Spese correnti) e sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Programma 02 (Formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione);

b) Titolo 2 (Spesa in conto capitale): euro 150.000 annui per il triennio 2025/2027 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro).

2. La Giunta regionale, in attuazione del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro (PPL) di cui all'art. 4 della legge regionale n. 11/2024, adotta, per l'anno 2025, il programma annuale degli interventi (PAI) di cui all'art. 5 della medesima legge.

3. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 rientra nell'autorizzazione complessiva di cui al comma 1 ed è determinata, per il triennio 2025/2027, in euro 8.554.619,31, annualmente così suddivisa:

- a) per l'anno 2025 euro 3.571.619,31;
- b) per l'anno 2026 euro 2.726.500,00;
- c) per l'anno 2027 euro 2.256.500,00.


a valere sul Titolo 1 (Spesa corrente) della Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Programma 02 (Formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione) e della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali).

4. La Giunta regionale, per l'anno 2025, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'art. 6 della legge regionale n. 11/2024, può integrare il PAI di cui al comma 2, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, con interventi che si rendano necessari in relazione a particolari situazioni socio-economiche.

Art. 44.

Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

1. Nell'ambito del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), approvato con decisione della Commissione europea C907, in data 12 febbraio 2015, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione della Commissione europea C4171 del 14 giugno 2022 e per consentire la prosecuzione degli investimenti nell'ambito del Programma operativo complementare (POC), di cui alla delibera n. 41 /2021 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), è autorizzata, per il triennio 2025/2027, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 525.009,39, di cui euro 135.009,39, quale quota di cofinanziamento del Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), interamente iscritta sul 2025, ed



euro 390.000,00 quale quota di risorse aggiuntive regionali del Programma operativo complementare (POC). L'intera spesa è annualmente così suddivisa:

- a) anno 2025 euro 285.009,39;
- b) anno 2026 euro 240.000,00.

2. In relazione all'approvazione, con decisione di esecuzione della Commissione europea C6593, in data 12 settembre 2022, del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FESR 2021/2027, gli investimenti, definiti nell'ambito del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FESR 2021-2027, sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili in applicazione del regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata, per il triennio 2025/2027, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 13.408.914,75, di cui euro 12.058.914,75 quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma ed euro 1.350.000,00 quale quota di risorse aggiuntive regionali. La quota di cofinanziamento regionale è determinata, per il triennio 2025/2027, in complessivi euro 12.058.914,75 ed è annualmente così suddivisa:

- a) anno 2025 euro 4.783.503,67;
- b) anno 2026 euro 4.052.056,36;
- c) anno 2027 euro 3.223.354,72.

La quota di risorse aggiuntive regionali è determinata, per il triennio 2025/2027, in complessivi euro 1.350.000,00 ed è annualmente così suddivisa:

- a) anno 2025 euro 250.000,00;
- b) anno 2026 euro 150.000,00;
- c) anno 2027 euro 950.000,00.

4. In relazione all'approvazione, con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7541, in data 19 ottobre 2022, del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027, gli interventi, definiti nell'ambito del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027, sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili in applicazione del regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

5. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata, per il periodo 2025/2027, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 9.257.396,86, di cui euro 7.670.196,86 quale quota di cofinanziamento regionale prevista dal piano finanziario del Programma ed euro 1.587.200,00 quale quota di risorse aggiuntive. La quota di cofinanzia-

mento regionale è determinata, per il triennio 2025/2027, in complessivi euro 7.670.196,86 ed è annualmente così suddivisa:

- a) anno 2025 euro 2.628.693,94;
- b) anno 2026 euro 3.031.560,82;
- c) anno 2027 euro 2.009.942,10.

La quota di risorse aggiuntive regionali è determinata, per il triennio 2025/2027, in complessivi euro 1.587.200,00 ed è annualmente così suddivisa:

- a) anno 2025 euro 692.200,00;
- b) anno 2026 euro 495.000,00;
- c) anno 2027 euro 400.000,00.

6. La Regione attua gli investimenti cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC, ex FAS - Fondo per le aree sottoutilizzate), nell'ambito dell'Intesa istituzionale di programma (IIP) e degli Accordi di programma quadro (APQ) 2000/2006 e del Programma attuativo regionale (PAR) FAS Valle d'Aosta 2007/2013, confluiti nel Piano sviluppo e coesione 2000-2020 a titolarità della Regione, approvato con delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 28, in esecuzione della delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2 (Fondo sviluppo e coesione). Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione). Nell'ambito del predetto Piano rientrano anche gli investimenti finanziati con risorse FSC a copertura di interventi/linee di azione ex Fondi strutturali e di investimento europei 2014/20 (FESR e FSE), riprogrammati per il finanziamento di misure emergenziali, di cui alla delibera CIPESS 28 luglio 2020, n. 49. Si autorizza, altresì, l'impiego delle risorse con riferimento al periodo di programmazione 2021-2027, in attuazione dell'Accordo di coesione di cui alla delibera CIPESS 23 aprile 2024, n. 30.

7. Per le finalità di cui al comma 6, è autorizzata, per il periodo 2025/2027, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 150.000,00, annualmente così suddivisa:

- a) anno 2025 euro 50.000,00;
- b) anno 2026 euro 50.000,00;
- c) anno 2027 euro 50.000,00.

8. La Regione attua gli investimenti cofinanziati dal FSC 2014/2020 nell'ambito di Piani sviluppo e coesione a titolarità dei Ministeri competenti.

9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata, per il periodo 2025/2027, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 5.028.524,16 quale quota di risorse aggiuntive regionali, annualmente così suddivisa:

- a) anno 2025 euro 2.500.000,00;
- b) anno 2026 euro 2.356.677,84;
- c) anno 2027 euro 171.846,32.

10. Le quote di risorse aggiuntive a carico della Regione per la gestione e l'attuazione dei Programmi di cooperazione territoriale europea 2021-2027 (Interreg VI-A «Italia-Francia-Alcotre» e «Italia-Svizzera», Interreg VI-B «Spazio alpino»), previsti dai regolamenti (UE) n. 2021/1058, n. 2021/1059 e n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio e cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fon-



do di rotazione statale, sono determinate, per il periodo 2025/2027, in complessivi euro 261.000 annualmente così suddivise:

- a) anno 2025 euro 85.000;
- b) anno 2026 euro 87.000;
- c) anno 2027 euro 89.000.

11. Le quote di risorse aggiuntive a carico della Regione per le iniziative di promozione e valorizzazione della Strategia europea per la regione alpina (EUSALP) e per la partecipazione alla *governance* della strategia, nonché per il finanziamento di iniziative nell'ambito dei programmi tematici a gestione diretta dell'Unione europea sono determinate, per il periodo 2025/2027, in complessivi euro 99.000 annualmente così suddivise:

- a) anno 2025 euro 33.000;
- b) anno 2026 euro 33.000;
- c) anno 2027 euro 33.000.

12. Per le attività di supporto alla politica regionale di sviluppo 2021/2027 è autorizzata la spesa di annui euro 45.000, per ciascun anno del triennio 2025/2027, a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti).

13. Le variazioni compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa, di competenza e di cassa, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dal presente articolo. Anche per il ciclo 2021/2027, in continuità con le precedenti programmazioni, per i programmi a cofinanziamento europeo e statale che prevedono il cofinanziamento regionale, tali variazioni si estendono anche agli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati da risorse regionali, in linea con il principio contabile applicato della contabilità finanziaria che estende la natura vincolata dei trasferimenti UE alle risorse destinate al cofinanziamento statale, ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.

Art. 45.

Politiche in favore delle aree montane

1. La Regione, nell'attuazione delle politiche della montagna, promuove azioni di sensibilizzazione e garantisce la predisposizione di documenti propedeutici all'elaborazione e all'attuazione di strategie comuni per la valorizzazione delle zone montane, anche mediante il ricorso a supporti tecnici specialistici.

2. La Regione, nel ruolo di Coordinatore della Commissione politiche della montagna istituita in seno alla Commissione affari istituzionali e generali della Conferenza delle regioni e delle province autonome, favorisce il raccordo delle decisioni con le autonomie locali a livello statale e definisce e promuove posizioni comuni; a tal fine, elabora documenti e proposte da rappresentare in seno alla conferenza stessa.

3. In relazione agli interventi finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) istituito ai sensi del comma 593 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello

Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), e individuati, in esito alla pubblicazione del decreto ministeriale di ripartizione delle risorse, dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 15 maggio 2023, n. 5 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni), è autorizzato per il triennio 2025/2027 un contributo straordinario in conto capitale per l'importo complessivo di euro 3.500.000 a titolo di risorse aggiuntive regionali per il finanziamento di interventi complementari, utili a garantire il completo assorbimento del finanziamento statale.

4. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 è determinata, per il triennio 2025/2027, in euro 150.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo 1 (Spese correnti), annualmente così suddivisa:

- a) anno 2025 euro 50.000;
- b) anno 2026 euro 50.000;
- c) anno 2027 euro 50.000.

5. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 è determinata, per il triennio 2025/2027, in euro 3.500.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 07 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni), Titolo 2 (Spese in conto capitale), annualmente così suddivisa:

- a) anno 2025 euro 2.500.000;
- b) anno 2026 euro 500.000;
- c) anno 2027 euro 500.000.


Art. 46.

Minoranze linguistiche

1. La Regione, nell'attuazione delle politiche di valorizzazione e difesa delle minoranze linguistiche, dispone di un rappresentante in seno al Comitato tecnico consultivo per la tutela delle minoranze linguistiche storiche che, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche), è consultato periodicamente dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

2. Nell'ambito di tale ruolo, la Regione espleta l'esame dei decreti triennali di determinazione dei criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

3. La Regione, nell'ambito delle attività connesse alla valorizzazione e difesa delle minoranze linguistiche storiche, può prendere parte al processo di revisione della normativa di riferimento di cui al comma 1, proporre specifiche norme di attuazione che possano meglio definire alcuni aspetti della salvaguardia delle specificità linguistiche e del loro uso, anche mediante costanti contatti con gli organi delle amministrazioni centrali, quali il Mini-



stero per gli affari regionali e le autonomie e il coordinamento delle regioni in seno alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonché promuovere iniziative di sensibilizzazione e comunicazione.

4. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo è determinata, per il triennio 2025/2027, in euro 75.000 a valere sulla Missione 19 (Relazioni internazionali), Programma 01 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo), Titolo 1 (Spese correnti), annualmente così suddivisa:

- a) anno 2025 euro 25.000;
- b) anno 2026 euro 25.000;
- c) anno 2027 euro 25.000.

Art. 47.

Disposizioni in materia di industria. Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 2023, n. 15

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 7 agosto 2023, n. 15 (Disposizioni in materia di «Zona franca per la ricerca e lo sviluppo (ZFR&S)»), è sostituito dal seguente:

«1. Sono concessi contributi ai soggetti di cui all'art. 3, i cui programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione, unitamente alle domande di contributo, siano stati valutati positivamente da parte della struttura regionale competente in materia di ricerca e innovazione, anche per il tramite della società finanziaria regionale (Finaosta S.p.a.).»

2. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2023 è sostituito dal seguente:

«4. Le misure di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e cessano il 31 dicembre 2027, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 4.»

3. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 15/2023, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «finalizzati alla concessione di contributi a fronte della realizzazione di programmi di investimento, da valutare anche mediante il supporto di Finaosta S.p.a., ai fini dell'ammissibilità delle istanze, della gestione e del monitoraggio delle iniziative.»

4. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 15/2023, dopo la parola: «innovazione,» sono inserite le seguenti: «anche per il tramite della società finanziaria regionale (Finaosta S.p.a.),»

5. L'autorizzazione complessiva di spesa della legge regionale n. 15/2023 è rideterminata per il triennio 2025/2027 in euro 1.350.000 per l'anno 2025, euro 1.350.000 per l'anno 2026 ed euro 1.330.000 per l'anno 2027 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 03 (Ricerca e innovazione), di cui annui euro 1.300.000 di Titolo 2 (Spese in conto capitale) ed euro 50.000 per gli anni 2025 e 2026 e 30.000 per l'anno 2027 di Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 48.

Disposizioni in materia di industria. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 2011, n. 14

1. L'art. 3 della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative), e il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 16 (Revisione della disciplina regionale concernente la concessione di agevolazioni. Modificazioni di leggi regionali), sono abrogati.

2. Al comma 7 dell'art. 5 della legge regionale n. 14/2011, le parole: «, anche in deroga all'art. 3, comma 1, i massimali di contributo e la misura massima percentuale di contribuzione, nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e definire» sono soppresse.

3. L'autorizzazione complessiva di spesa della legge regionale n. 14/2011 è rideterminata per il triennio 2025/2027 in annui euro 655.000 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 03 (Ricerca e innovazione) di cui annui euro 55.000 in Titolo 1 (Spese correnti) e annui euro 600.000 in Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 49.

Strumenti di pianificazione e sviluppo del settore industriale e artigianale

1. Gli interventi previsti dall'art. 13 della legge regionale n. 12/2024, finalizzati alla definizione degli strumenti di pianificazione e sviluppo del settore industriale e artigianale, sono autorizzati anche per l'anno 2027.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 60.000 per l'anno 2027 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti).


Art. 50.

Finanziamento del Fondo di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia

1. Per gli interventi per la ripresa dell'industria edilizia previsti dal titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), è autorizzato il trasferimento al Fondo di rotazione regionale istituito presso la finanziaria regionale Finaosta S.p.a. delle seguenti somme:

- a) per l'anno 2026 euro 4.000.000;
- b) per l'anno 2027 euro 10.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per l'anno 2026 in euro 4.000.000 e per l'anno 2027 in euro 10.000.000, a valere sulla Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie).



Art. 51.

Disciplina dell'attività di estetista nella Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 63)

1. L'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 (Disciplina dell'attività di estetista nella Regione Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Corsi di formazione professionale ed esame di qualificazione professionale*). — 1. La disciplina e l'ordinamento didattico dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), sono disposti, previa approvazione da parte della commissione consiliare competente, e sentite le associazioni artigiane, con deliberazione della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale disciplina le modalità di svolgimento degli esami di cui all'art. 3, comma 1, la composizione della commissione esaminatrice e le spese per il suo funzionamento, tenuto conto delle disposizioni regionali vigenti in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.»

2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per il triennio 2025/2027 in annui euro 3.000 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti).

3. A decorrere dall'anno 2028 l'onere di cui al comma 2 troverà copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missione, Programma e Titolo e potrà essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011.

Art. 52.

Proroga di termini in materia di artigianato di tradizione. Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25

1. Al comma 3 dell'art. 34 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».

Capo IX

INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 53.

Complemento di sviluppo rurale regionale

1. La Regione attua nel triennio 2025/2027 gli interventi previsti nel Complemento di sviluppo rurale 2023/2027, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2184/XVI del 22 marzo 2023, in applicazione del Piano strategico della PAC 2023/27 ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa, quale quota di cofinanziamento regionale, è rideterminata, per il triennio 2025/2027, in euro 3.500.000

per ciascun anno del triennio a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Per le attività di assistenza tecnica definite dalla Misura 20 del Programma di sviluppo rurale 2014/2022, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1849/ XIV del 25 febbraio 2016, e dal Capitolo 11 del Complemento di sviluppo rurale 2023/2027, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2184/XVI del 22 marzo 2023, è autorizzata una quota di risorse regionali aggiuntive per il triennio 2025/2027, di annui euro 250.000 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 54.

Finanziamento dell'Associazione consorzio apistico della Valle d'Aosta per iniziative di valorizzazione dell'apicoltura

1. Al fine di sostenere azioni di valorizzazione dell'apicoltura, la Regione concede all'Associazione consorzio apistico della Valle d'Aosta, per l'anno 2025, un aiuto a fondo perduto nella misura massima del cento per cento delle spese per la realizzazione di attività di promozione delle produzioni apistiche.

2. La concessione del contributo di cui al comma 1 avviene ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.


3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l'ammontare del contributo, la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione del medesimo, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, per l'applicazione del presente articolo.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 20.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 55.

Rifinanziamento degli aiuti al settore zootecnico per il pascolamento

1. Ai fini del rifinanziamento degli aiuti al settore zootecnico per il pascolamento del bestiame, di cui all'art. 65 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024), è autorizzata per l'anno 2025 la spesa di euro 150.000 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti).



Art. 56.

Disposizioni relative al servizio di supporto alle attività di progettazione e di direzione tecnico-amministrativa nei settori della forestazione, della sentieristica e delle sistemazioni montane reso dalla Società di servizi Valle d'Aosta S.p.a.

1. La Società di servizi Valle d'Aosta S.p.a. è autorizzata a concertare con le organizzazioni sindacali di categoria trattamenti economici o normativi integrativi volti al miglioramento dei servizi resi all'amministrazione regionale in favore dei dipendenti della richiamata società impiegati nelle attività di supporto alla progettazione e alla direzione tecnico-amministrativa relative ai lavori e ai servizi di spettanza della struttura regionale competente in materia di risorse naturali, entro un limite massimo di spesa aggiuntiva annua di euro 70.000.

2. La maggiore spesa per la sottoscrizione dei contratti di servizio con la Società di servizi S.p.a., conseguenti agli aggiornamenti contrattuali di cui al comma 1, è determinata in euro 70.000 per ciascun anno del triennio 2025/2027 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 1 (Spese correnti).

Capo X

DISPOSIZIONI IN AMBITO ISTITUZIONALE, GENERALE
E DI GESTIONE

Art. 57.

Disposizioni in materia di emigrati valdostani all'estero. Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 91

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 91 (Provvedimenti a favore degli emigrati valdostani all'estero), è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere una serie di provvedimenti e di iniziative a favore degli emigrati valdostani nel mondo, al fine di promuovere e di rafforzare l'identità valdostana, di salvaguardare il particolarismo etnico, linguistico e culturale della Valle d'Aosta nel paese ospitante mantenendo vivi i legami con la comunità di origine, nonché di approfondire le tematiche inerenti ai fenomeni migratori con particolare attenzione a quelli afferenti alle giovani generazioni.»

2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 91/1993, le parole: «La manifestazione consiste in una giornata di iniziative conviviali, socio-culturali e folcloristiche» sono sostituite dalle seguenti: «La manifestazione consiste in una o più giornate di iniziative conviviali, ricreative, sociali e culturali».

3. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 91/1993, è sostituito dal seguente:

«4. Il contributo, pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, è liquidato in due rate: la prima, equivalente al 70 per cento del contributo concesso dalla Giunta regionale con la deliberazione di approvazione del programma

di iniziative di cui al comma 3 e calcolato sul relativo preventivo di spesa, è liquidata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente entro i successivi sessanta giorni; la seconda rata, a titolo di saldo, è liquidata previa presentazione da parte dell'associazione beneficiaria di un rendiconto delle spese sostenute, corredato dei pertinenti documenti giustificativi. Nel caso in cui le spese sostenute e documentate risultino inferiori al contributo concesso e già liquidato, l'associazione è tenuta alla restituzione degli importi eccedenti.»

4. Al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 91/1993, le parole: «non superiore a lire 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 3.500».

5. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 91/1993, le parole: «L'importo di detti contributi può raggiungere un massimo del 50% della spesa totale sostenuta nel corso dell'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «L'importo di detti contributi può raggiungere un massimo dell'80% della spesa totale sostenuta nel corso dell'anno precedente».

6. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 91/1993, le parole: «non può comunque superare il limite di L. 15.000.000 all'anno per periodico» sono sostituite dalle seguenti: «non può comunque superare il limite di euro 8.000 all'anno per periodico».

7. L'autorizzazione di spesa complessiva della legge regionale n. 91/1993 è determinata per il triennio 2025/2027 in annui euro 108.000 di cui:

a) euro 80.000 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 1 (Organi istituzionali), Titolo 1 (Spese correnti);

b) euro 28.000 a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 58.


Iniziative e manifestazioni organizzate in Valle d'Aosta a favore degli emigrati valdostani all'estero. Modificazioni alla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1

1. Il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è sostituito dal seguente:

«2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 180.000 per ciascuna annualità del triennio 2025/2027 a valere sulla Missione 10, (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale).»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale n. 1/2020, è aggiunto il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2028 l'onere di cui al comma 2 potrà essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).»



3. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per il triennio 2025/2027 in annui euro 180.000 a valere sulla Missione 10, (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 59.

Autorizzazione all'acquisto di una porzione di fabbricato sito nel Comune di Châtillon

1. L'autorizzazione all'acquisto di una porzione di fabbricato sito nel Comune di Châtillon, in rue de la Gare, disposta dall'art. 58 della legge regionale 12 giugno 2024, n. 7 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2024. Variazione al bilancio di previsione della regione per il triennio 2024/2026), è prorogata al 2025.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2025, in un massimo di euro 350.000, a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Capo XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E FINALI

Art. 60.

Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni massime di spesa recate dalle leggi regionali sono rideterminate con legge di bilancio o legge di stabilità regionale ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 118/2011, ad eccezione di quelle disposte dalla presente legge e a quelle ricomprese nell'allegato 1.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2025/2027.

Art. 61.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 17 dicembre 2024

Il Presidente: TESTOLIN

(*Omissis*).

26R00018

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2024, n. 30.

Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2025-2027.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 62 del 24 dicembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027

1. È approvato il bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2025-2027, allegato alla presente legge, contenente le previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa per l'anno 2025 e di competenza per gli anni 2026 e 2027, i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri di bilancio. Gli importi complessivi delle previsioni di entrata e delle autorizzazioni di spesa sono i seguenti:

a) Anno 2025:

entrate competenza	1.897.370.143,83
cassa	2.765.456.777,19
spese competenza	1.897.370.143,83
cassa	2.765.456.777,19

b) Anno 2026:

entrate competenza	1.707.191.286,89
spese competenza	1.707.191.286,89

c) Anno 2027:

entrate competenza	1.608.062.854,01
spese competenza	1.608.062.854,01



Art. 2.

Allegati al bilancio di previsione finanziario

1. Sono approvati, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale vigente, i seguenti allegati al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027:

a) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), comprensivo degli allegati a/1), a/2) e a/3);

b) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (art. 11, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 118/2011);

c) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (art. 11, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 118/2011);

d) prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento (art. 11, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 118/2011);

e) prospetto concernente il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133);

f) nota integrativa (art. 11, comma 3, lettera g), del decreto legislativo n. 118/2011).

2. È altresì allegata, in ottemperanza all'art. 11, comma 3, lettera h), del decreto legislativo n. 118/2011, la relazione del Collegio dei revisori dei conti, recante il parere previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 (Istituzione, ai sensi dell'art. 6-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti), del Collegio dei revisori dei conti per la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), una volta acquisita entro il termine previsto dal medesimo articolo.

Art. 3.

Programmazione dei lavori pubblici

1. È approvato il Programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2025-2027, allegato alla presente legge.

Art. 4.

Allegati

1. Sono approvati, ai sensi dell'art. 39, comma 11, del decreto legislativo n. 118/2011, i seguenti allegati:

a) elenco dei capitoli finanziabili con il fondo di riserva per le spese obbligatorie (Allegato A);

b) elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per le spese imprevedute (Allegato B).

Art. 5.

Variazioni di bilancio

1. La Giunta è autorizzata, ai sensi degli articoli 48 e 51 del decreto legislativo n. 118/2011, a disciplinare con propria deliberazione le modalità con le quali vengono effettuate le variazioni al bilancio gestionale e i prelievi dai fondi di riserva.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 17 dicembre 2024

Il Presidente: TESTOLIN

26R00019

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2025, n. 14.

Interventi per prevenire e contrastare la solitudine e l'abbandono sociale. Istituzione della Giornata regionale dell'ascolto per la prevenzione e il contrasto alla solitudine e all'abbandono sociale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30S4 del 25 luglio 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione, al fine di favorire il benessere e l'integrazione sociale della persona, la prevenzione del disagio e il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, valorizza e promuove attività dirette a prevenire e contrastare la solitudine e l'abbandono sociale, con particolare riferimento alle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico.



2. Le attività di cui al comma 1 sono promosse, progettate e realizzate anche in collaborazione o su iniziativa degli enti del terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano nel campo dell'ascolto utilizzando strumenti telefonici e multimodali o altre modalità di ascolto.

Art. 2.

Tipologia di interventi

1. La regione, per le finalità di cui all'art. 1:

a) istituisce la Giornata regionale dell'ascolto per la prevenzione e il contrasto alla solitudine e all'abbandono sociale di cui all'art. 3;

b) sostiene e organizza campagne informative istituzionali volte a far conoscere i servizi erogati dagli enti pubblici e dagli enti del terzo settore, che operano nel campo dell'ascolto come strumento di contrasto alla solitudine e all'abbandono sociale;

c) promuove progetti volti a prevenire la solitudine e l'abbandono sociale di soggetti a rischio di emarginazione, con particolare attenzione ai progetti presentati dai piccoli comuni.

Art. 3.

Giornata regionale dell'ascolto per la prevenzione e il contrasto alla solitudine e all'abbandono sociale

1. Al fine di promuovere la conoscenza delle attività degli enti pubblici e degli enti del terzo settore che operano nel campo dell'ascolto come strumento di contrasto alla solitudine e all'abbandono sociale, la regione istituisce la Giornata regionale dell'ascolto per la prevenzione e il contrasto alla solitudine e all'abbandono sociale, da celebrarsi ogni anno il 21 ottobre, in concomitanza con la Giornata mondiale dell'ascolto.

Art. 4.

Istituzione dell'Osservatorio regionale per l'ascolto e il contrasto all'abbandono sociale

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce, con deliberazione, l'Osservatorio regionale per l'ascolto e il contrasto all'abbandono sociale, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio è composto:

a) dall'assessore alle politiche sociali o suo delegato con funzione di presidente;

b) dall'assessore alla sanità o suo delegato;

c) da otto rappresentanti degli enti del terzo settore che svolgono attività finalizzate al sostegno dei soggetti in condizioni di abbandono sociale, di cui almeno uno individuato tra realtà specializzate in mediazione interculturale, in grado di intercettare forme di isolamento connesse a barriere linguistiche, culturali o migratorie;

d) da un rappresentante designato, di concerto, dalle associazioni rappresentative degli enti locali;

e) dal direttore regionale competente in materia di welfare o suo delegato;

f) dal direttore regionale competente in materia di sanità o suo delegato;

g) dal responsabile in materia sanitaria dell'Istituto di ricerche economico e sociali del Piemonte (IRES Piemonte);

h) da un rappresentante designato dal coordinamento regionale degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali.

3. L'Osservatorio ha il compito di:

a) effettuare il monitoraggio delle esigenze che emergono dall'attività di ascolto;

b) proporre campagne di sensibilizzazione e di prevenzione, anche presso le scuole secondarie di secondo grado, i centri d'incontro, gli spazi di comunità, i centri interculturali, i luoghi informali di aggregazione sociale e i luoghi di incontro spontanei, sull'esistenza dei centri di ascolto;

c) svolgere la funzione di coordinamento tra gli enti del terzo settore che operano nel campo delle finalità di cui all'art. 1;

d) redigere una relazione annuale al settore regionale competente per materia sulle iniziative da intraprendere.

4. I rappresentanti degli enti del terzo settore di cui al comma 2, lettera c), sono individuati dalla Giunta regionale a seguito di specifico bando.

5. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con provvedimento della Giunta regionale, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

6. La partecipazione all'Osservatorio è svolta a titolo gratuito.

7. L'Osservatorio è convocato, con cadenza quadrimestrale, dall'assessore regionale competente in materia di politiche sociali o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Art. 5.

Norme attuative

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, adotta un regolamento attuativo che disciplina, in particolare:

a) le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio;


b) le strategie per realizzare le attività dell'Osservatorio;

c) le attività per sensibilizzare al tema dell'ascolto da attuarsi in occasione della Giornata regionale di cui all'art. 3.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per ciascuna delle annualità del triennio 2025-2027, si fa fronte mediante incremento di pari importo delle risorse stanziare sulla



missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti) e pari riduzione delle disponibilità, su ciascuna annualità del triennio 2025-2027, del fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 luglio 2025

CIRIO

(*Omissis*).

25R00272

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2025, n. 15.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU32S2 del 7 agosto 2025*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2024, redatto in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è approvato con le risultanze e secondo i prospetti di cui all'art. 8.

Art. 2.

Entrate e spese di competenza

1. Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2024 sono definite nel rendiconto in euro 16.591.688.868,12 di cui euro 14.119.473.522,02 sono state riscosse e versate ed euro 2.472.215.346,10 restano da riscuotere.

2. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2024 sono definite nel rendiconto in euro 16.339.875.436,55 di cui euro 13.608.179.241,67 sono state pagate ed euro 2.731.696.194,88 restano da pagare.

Art. 3.

Residui attivi e residui passivi degli esercizi finanziari 2023 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi 2023 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023, risultano stabiliti dal rendiconto in euro 5.242.015.044,78 dei quali, nell'esercizio 2024, sono stati riscossi e versati euro 1.889.710.832,23 e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2024 euro 3.089.213.008,22.

2. I residui passivi degli esercizi 2023 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023, risultano stabiliti dal rendiconto in euro 5.853.148.910,40 dei quali, nell'esercizio 2024 sono stati pagati euro 2.314.687.371,62 e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 2024 euro 3.361.898.167,75.

Art. 4.

Residui attivi e residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024

1. I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024, ammontano complessivamente a euro 5.561.428.354,32 e sono dati dalla somma degli accertamenti da riscuotere sulla competenza dell'esercizio 2024 ai sensi dell'art. 2, comma 1, per euro 2.472.215.346,10 e l'ammontare dei residui rimasti da riscuotere relativi agli esercizi 2023 e precedenti ai sensi dell'art. 3, comma 1, per euro 3.089.213.008,22.


2. I residui passivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024, ammontano complessivamente a euro 6.093.594.362,63 e sono dati dalla somma degli impegni da pagare sulla competenza dell'esercizio 2024 ai sensi dell'art. 2, comma 2, per euro 2.731.696.194,88 e l'ammontare dei residui rimasti da pagare relativi agli esercizi 2023 e precedenti ai sensi dell'art. 3, comma 2, per euro 3.361.898.167,75.

Art. 5.

Fondo pluriennale vincolato

1. Nelle previsioni di entrata risultano iscritti il fondo pluriennale vincolato per spese correnti pari a euro 360.195.849,19 e il fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale pari a euro 453.821.205,50.

2. Nelle previsioni di spesa risultano iscritti, ripartiti per missioni e programmi, fondi pluriennali vincolati per spese correnti pari complessivamente a euro 358.023.383,70, fondi pluriennali vincolati per spese in conto capitale pari complessivamente a euro 485.153.488,98.



Art. 6.

Situazione di cassa

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024, come risulta dal conto presentato dal Tesoriere regionale è determinato in euro 310.279.888,29 secondo il seguente prospetto:

- a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023: euro 223.962.147,33;
- b) riscossioni effettuate nell'esercizio finanziario 2024: euro 16.009.184.354,25;
- c) pagamenti eseguiti nell'esercizio finanziario 2024: euro 15.922.866.613,29;
- d) fondo di cassa finale dell'esercizio 2024: euro 310.279.888,29.

Art. 7.

Risultato di amministrazione

1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024 è rilevato un disavanzo di amministrazione pari a euro 1.065.062.992,70 come risultante dai seguenti importi:

- a) fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024: euro 310.279.888,29;
- b) ammontare dei residui attivi: euro 5.561.428.354,32;
- c) ammontare dei residui passivi: euro 6.093.594.362,63;
- d) fondo pluriennale vincolato per le spese correnti: euro 358.023.383,70;
- e) fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale: euro 485.153.488,98.

2. Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, quale parte accantonata, i seguenti importi, il cui valore complessivo è pari a euro 3.626.277.435,11:

- a) fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2024: euro 424.263.694,46;
- b) accantonamento per residui perenti regionali al 31 dicembre 2024: euro 9.214.450,00;
- c) fondo anticipazioni liquidità ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modifiche e rifinanziamenti: euro 3.161.491.791,06;
- d) fondo perdite società partecipate: euro 19.347.509,70;
- e) fondo contenzioso: euro 34.390.744,79;
- f) altri accantonamenti: euro 7.587.670,77 a titolo di fondo garanzie fidejussorie rilasciate e di fondo rinnovi contrattuali.

3. Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, quale parte vincolata, i seguenti importi, il cui valore complessivo è pari a euro 158.090.583,17:

- a) vincoli derivanti da leggi e principi contabili per euro 24.449.787,68;

- b) vincoli derivanti da trasferimenti per euro 133.373.000,18;

- c) vincoli derivanti dalla contrazione di mutui per euro 0,00;

- d) vincoli formalmente attribuiti dall'ente per euro 267.795,31.

4. Compongono il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, quale parte destinata agli investimenti, l'importo di euro 1.951.093,27.

5. Sono sottratti al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, quale disavanzo da assorbire negli esercizi successivi, i seguenti importi il cui valore complessivo è pari a euro 4.851.382.104,25:

- a) quota residua del disavanzo al 31 dicembre 2014: euro 675.737.875,98;

- b) quota residua del disavanzo da ricognizione straordinaria dei residui, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011: euro 1.044.170.862,88;

- c) quota residua del disavanzo da costituzione del fondo vincolato da anticipazioni di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 35/2013 e dell'art. 1, comma 701, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016): euro 3.161.491.791,06.

6. Il recupero degli importi di cui al comma 5 è rinviato ai futuri esercizi, in applicazione delle vigenti normative.

Art. 8.

Allegati al rendiconto

1. Sono approvati i seguenti prospetti allegati al rendiconto:

- a) prospetto delle entrate, riepilogo generale per titolo e tipologia (allegato 1);
- b) prospetto delle entrate, riepilogo generale per titolo (allegato 2);
- c) prospetto delle entrate, riepilogo per titoli, tipologie e categorie (allegato 3);
- d) prospetto delle spese, riepilogo per titolo, missione e programma (allegato 4);
- e) prospetto delle spese, riepilogo generale per missioni (allegato 5);
- f) prospetto delle spese, riepilogo generale delle spese per titolo (allegato 6);
- g) prospetto delle spese, riepilogo per titoli e macroaggregati (allegato 7);
- h) prospetto delle spese, riepilogo per missioni, programmi e macroaggregati - impegni e pagamenti (allegato 8);
- i) quadro generale riassuntivo (allegato 9);
- l) prospetto degli equilibri di bilancio (allegato 10);
- m) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato 11);
- n) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 12);
- o) prospetto degli accertamenti pluriennali, accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti (allegato 13);



p) prospetto degli impegni pluriennali, impegni assunti nell'esercizio di riferimento e negli esercizi precedenti imputati all'anno successivo cui si riferisce il rendiconto e seguenti (allegato 14);

q) prospetto dei costi per missione (allegato 15);

r) prospetto di ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria (allegato 16);

s) elenco dei residui attivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio e per capitolo (allegato 17);

t) elenco dei residui passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio e per capitolo (allegato 18);

u) elenco dei residui attivi cancellati in sede di riaccertamento ordinario (allegato 19);

v) prospetto relativo alla composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2024 (allegato 20);

z) stato patrimoniale attivo e passivo, conto economico e nota integrativa (allegato 21);

aa) relazione sulla gestione della Giunta regionale (allegato 22), (allegato 22 sub A1), (allegato 22 sub A2), (allegato 22 sub A2bis), (allegato 22 sub A3), (allegato 22 sub A4), (allegato 22 sub A5), (allegato 22 sub A6), (allegato 22 sub A7);

bb) composizione e modalità di copertura del disavanzo al 31 dicembre 2024 (allegato 23);

cc) prospetto relativo ai dati SIOPE (allegato 24);

dd) prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato 25);

ee) elenco dei crediti stralciati dal conto del bilancio (allegato 26);

ff) rendiconto consolidato comprendente i risultati della gestione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2024 (allegato 27);

gg) rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2024 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 17 giugno 2025, n. 88-13549 (allegato 28).

2. È allegata alla presente legge la relazione del Collegio dei revisori dei conti. (allegato 29).

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 agosto 2025

p. CIRIO
Il Vice Presidente
CHIORINO

(*Omissis*).

25R00342

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2025, n. 16.

Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32S2 del 7 agosto 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riferimento normativo

1. La presente legge è approvata ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2.

Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale

1. I dati dei residui attivi e passivi presunti, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, sono rideterminati in conformità ai dati definitivi 2024, di cui all'art. 4 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 31 luglio 2025 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024).

2. Le variazioni fra l'ammontare dei residui del rendiconto 2024 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2025 sono rappresentate per titolo e tipologia di entrata e per missione e programma di spesa nell'allegato A.



Art. 3.

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2025

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2025 è determinato in euro 310.279.888,29, in conformità con quanto disposto dall'art. 6, comma 1, della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 31 luglio 2025 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024).

Art. 4.

Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2024

1. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024 è rilevato un risultato di amministrazione derivante dalla gestione pari a euro -1.065.062.992,70.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 31 luglio 2025 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024) è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1 l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo finale pari a euro -4.881.400.592,92, quale disavanzo di cui è disposto il riassorbimento in quote annuali negli esercizi successivi, come disposto dalla vigente deliberazione adottata dal Consiglio regionale in applicazione della normativa per i piani di rientro dal disavanzo finanziario degli enti territoriali.

Art. 5.

Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2024

1. In attuazione dell'art. 1, commi 897 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che consente, a decorrere dall'esercizio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'anno precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, è iscritta in entrata una quota di avanzo pari a euro 79.689.993,35, applicata in spesa secondo la seguente ripartizione, dettagliatamente articolata nell'allegato B:

a) in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2024, euro 41.825.220,56;

b) in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2024, euro 565.106,13 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, euro 36.032.798,20 per vincoli derivanti da trasferimenti, euro 267.795,31 per vincoli formalmente attribuiti dall'Ente, euro 999.073,15 per vincoli derivanti da trasferimenti del perimetro sanitario.

2. I fondi vincolati, relativi alle quote annuali del fondo anticipazioni liquidità, sono iscritti ai sensi dell'art. 1, comma 603, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e secondo le modalità previste dall'art. 1, commi dal 692 al 700, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016).

Art. 6.

Interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24

1. Il termine di dieci anni previsto dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai Comuni per l'adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica), come sostituito dall'art. 49 della legge regionale 9 marzo 2023, n. 3 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2022), si applica anche ai procedimenti relativi ai contributi per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 3/2023, non erano ancora decorsi i termini previsti dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale n. 24/1996, nel testo vigente in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale n. 3/2023.


Art. 7.

Inserimento dell'art. 21-bis nella legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4

1. Dopo l'art. 21 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli), è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (Istituzione di un fondo regionale per favorire l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza). — 1. Al fine di favorire l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza di genere è istituito un apposito fondo regionale finalizzato a incrementare le risorse destinate alla misura nazionale «Reddito di libertà per le donne vittime di violenza», sulla base di quanto previsto dall'all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020 (Reddito di libertà per le donne vittime di violenza).

2. Le risorse regionali sono annualmente assegnate e trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), quale ente erogatore del reddito di libertà, individuato dall'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020, al fine di attuare e integrare il reddito di libertà come strumento di sostegno all'autodeterminazione e all'indipendenza delle donne vittime di violenza nel percorso di fuoriuscita, attraverso la gestione delle domande presentate in Piemonte risultate ammissibili e non accolte per insufficienza della quota di stanziamento statale annualmente assegnato allo stesso ambito regionale piemontese.



3. Sono beneficiarie del contributo erogato in base al fondo regionale di cui al comma 1 le donne in possesso dei requisiti per l'accesso al reddito di libertà, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020.

4. La struttura della Giunta regionale competente in materia di interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, al fine di monitorare la spesa, richiede annualmente all'INPS i dati statistici sulle prestazioni erogate e il periodo di erogazione, sulle beneficiarie individuate e sull'effettivo utilizzo delle risorse regionali.».

Art. 8.

Modifiche dell'art. 28 della legge regionale n. 4/2016

1. Dopo il comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 4/2016, è inserito il seguente:

«1-bis. In fase di prima applicazione, agli oneri per l'attuazione del fondo di cui all'art. 21-bis, quantificati in euro 100.000,00 per l'annualità 2025, si fa fronte con incremento di risorse di pari importo stanziato all'interno della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (spese correnti) e contestuale riduzione di risorse di pari importo, per l'annualità 2025, presenti all'interno della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.».

Art. 9.

Modifiche dell'art. 26 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23

1. Il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave), è sostituito dal seguente:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'onere per il diritto di escavazione è determinato secondo i seguenti parametri in relazione al tipo di materiale estraibile:

a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie da sottoporre a frantumazione, euro 0,52 al metro cubo;

b) pietre ornamentali, euro 1,02 al metro cubo;

c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba, euro 0,59 al metro cubo;

d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto n. 1443/1927, euro 0,59 al metro cubo;

e) altri minerali di cava non compresi nelle lettere a), b), c) e d), euro 0,59 al metro cubo.».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 23/2016, è inserito il seguente:

«4-bis. L'onere per il diritto di escavazione è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'ISTAT a partire dalla presentazione delle dichiarazioni annuali sugli oneri 2027.».

Art. 10.

Interventi di cui all'art. 16 della legge regionale 18 novembre 2022, n. 18

1. Lo stanziamento di euro 150.000,00 a favore dell'Ente di gestione dei Sacri Monti, previsto, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2022 al 2024, dall'art. 16, comma 1, della legge regionale 18 novembre 2022, n. 18 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024) e finalizzato alla copertura degli oneri per le spese correnti della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa, è autorizzato anche per ciascuna delle annualità comprese nel triennio 2025-2027, nel rispetto delle specifiche condizioni indicate dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 2 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e disposizioni finanziarie).

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono già compresi negli stanziamenti della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Art. 11.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 28 marzo 2022, n. 4

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 28 marzo 2022, n. 4 (Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF di adeguamento all'art. 1, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»), dopo le parole «periodo d'imposta 2022» sono aggiunte le seguenti «e fino al periodo d'imposta 2027».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 4/2022, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Dal periodo di imposta 2026 e fino al periodo di imposta 2027, fermo restando quanto disposto dal comma 1, lettere a) e d), all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, di cui alle lettere b) e c), sono applicate le seguenti ulteriori maggiorazioni:

a) per i redditi oltre euro 15.000,00 e sino a euro 28.000,00: 0,55 per cento;

b) per redditi oltre euro 28.000,00 e sino a euro 50.000,00: 0,56 per cento.

1-ter. A decorrere dal periodo di imposta 2028, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF è determinata per scaglioni di reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), vigenti ai sensi dell'art. 1, commi 726, 727 e 728, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale



per il triennio 2025-2027), applicando le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

- a) per i redditi sino a euro 28.000,00: 0,39 per cento;
- b) per i redditi da euro 28.000,00 e fino a euro 50.000,00: 2,08 per cento;
- c) per i redditi oltre euro 50.000,00: 2,10 per cento.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 4/2022

1. All'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 4/2022, dopo le parole «periodo d'imposta 2022» sono inserite le seguenti «e sino al periodo d'imposta 2025».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 4/2022 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal periodo di imposta 2026, si applicano le seguenti detrazioni:

a) euro 100,00 per i contribuenti con più di due figli a carico, per ciascun figlio, a partire dal primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati;

b) euro 500,00 per i contribuenti con figli a carico, portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.».

Art. 13.

Effetti economici sul bilancio manovra addizionale IRPEF

1. Gli effetti della manovra di cui agli articoli 11 e 12 trovano attuazione dal bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 14.

Variazione delle entrate e delle spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2025, sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate risulta aumentato di euro 146.380.712,44 quanto alla previsione di competenza e diminuito di euro 348.151.591,20 quanto alla previsione di cassa e l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta aumentato di euro 146.380.712,44 quanto alla previsione di competenza e diminuito di euro 321.255.673,20 quanto alla previsione di cassa.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2026 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella

n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese 2026 risulta aumentato di euro 33.502.992,09 quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2027 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese 2027 risulta aumentato di euro 30.502.992,09 quanto alla previsione di competenza.

Art. 15.

Allegati all'assestamento di bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);

b) riepilogo generale delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato F);

c) quadro generale riassuntivo delle variazioni per titoli alle entrate e alle spese e del bilancio assestato (allegato G);

d) prospetto dimostrativo aggiornato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato H);

e) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);

f) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato L);

g) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato M);


h) nota integrativa all'assestamento del bilancio 2025-2027 (allegato N);

i) variazioni del bilancio riportanti i dati d'interesse del Tesoriere (allegato O).

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 agosto 2025

p. CIRIO
Il Vice Presidente
CHIORINO

(*Omissis*).

25R00343

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2025, n. 24.

Assestamento al bilancio di previsione 2025-2027 ex articolo 50 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 32 del 13 agosto 2025*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 24

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 27/3 del 5 agosto 2025;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 13 agosto 2025, n. 24

Assestamento al bilancio di previsione 2025-2027 ex art. 50 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Assestamento al bilancio di previsione 2025-2027 ex art. 50 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni

Art. 1.

Riferimento normativo

1. La presente legge è approvata ai sensi art. 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2.

Residui attivi e passivi

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2025, sono rideterminati conformemente ai corrispondenti dati risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024, così come definitivamente approvato a seguito del giudizio di parificazione di cui alla decisione n. 133/2025/PARI del 17 luglio 2025.

2. L'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2025 è modificato, a livello di missioni e programmi, a seguito della rideterminazione di cui al comma 1, nei termini riportati nell'allegato 1, recante «Prospetto di allineamento valori residui effettivi su residui presunti».

Art. 3.

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2025

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2025, in conformità con i dati risultanti dall'art. 7 della legge approvata con verbale n. 27/2 del 5 agosto 2025 (Rendiconto generale per l'esercizio 2024), così come definitivamente approvato a seguito del giudizio di parificazione di cui alla decisione n. 133/2025/PARI del 17 luglio 2025, è determinato in euro 620.714.557,18.

Art. 4.

Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2024

1. Sulla scorta dei dati risultanti dall'art. 11 della legge approvata con verbale n. 27/2 del 5 agosto 2025 (Rendiconto generale per l'esercizio 2024), approvato nei termini di cui all'art. 3, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 è quantificato in euro 805.787.042,49, la quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta ad euro 383.508.417,68, mentre la quota vincolata ad euro 511.731.461,41 ed infine la quota destinata agli investimenti è pari ad euro 4.003.997,47. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti, nonché del recepimento degli esiti del giudizio di parificazione di cui alla decisione n. 133/2025/PARI del 17 luglio 2025, il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2024 è quantificato in euro - 93.456.834,07.

2. Conformemente ai dati definitivi risultanti dalla della legge approvata con verbale n. 27/2 del 5 agosto 2025 (Rendiconto generale per l'esercizio 2024), il Fondo pluriennale vincolato di parte entrata è iscritto nell'esercizio 2025 del bilancio di previsione 2025-2027 per un importo pari ad euro 38.364.488,95, quanto alla parte corrente e ad euro 185.957.159,00, per la parte in conto capitale.

3. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) per l'esercizio 2025 è rideterminato nell'importo riportato nel relativo prospetto - allegato h) di cui all'art. 6 della presente legge e per gli esercizi 2026 e 2027 è confermato negli importi di cui all'art. 12 della legge regionale 6 febbraio 2025, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027).



Art. 5.

Variazioni di entrate e di spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2025-2027 sono apportate le variazioni, per competenza e per cassa quanto all'esercizio 2025 e per la sola competenza quanto al biennio 2026-2027, di cui rispettivamente agli allegati 2 - «Variazione di bilancio - Delibera per tipologia» e 3 - «Variazione di bilancio - Delibera per programmi».

2. In riferimento alle variazioni riportate negli allegati 2 e 3, è approvato il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione 2025-2027 e di cui all'allegato d) all'art. 6.

Art. 6.

Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2025-2027

1. Per effetto dell'assestamento dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla presente legge, sono approvati i seguenti allegati:

a) prospetto «Bilancio assestato - Entrata» di riepilogo generale delle entrate assestate, redatto per titoli e tipologie (allegato a);

b) prospetto «Bilancio assestato - Spesa» di riepilogo generale delle spese assestate, redatto per titoli, missioni e programmi (allegato b);

c) prospetto «Quadro generale riassuntivo assestato» delle entrate e delle spese (allegato c);

d) prospetto «Equilibri di bilancio assestato» (allegato d);

e) «Nota integrativa all'assestamento di bilancio 2025/2027» di cui all'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato e);

f) prospetto «allegato n. 8/1 al decreto legislativo n. 118/2011» delle variazioni per il tesoriere, come previsto dall'art. 51, comma 9, dello stesso decreto legislativo n. 118/2011 (allegato f);

g) prospetto recante la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 (allegato g);

h) prospetto relativo al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità - FCDE (allegato h).

Art. 7.

Rimborso anticipazioni sostenute dal Consorzio di bonifica Ovest ex legge regionale n. 42/2012 ed ex legge regionale n. 36/1996, per conto di Regione Abruzzo e abrogazione dell'art. 31 della legge regionale n. 6/2023)

1. Ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 42 (Trasferimento al Consorzio di bonifica Ovest-Bacino Liri Garigliano delle competenze e risorse, già attribuite all'ARSSA, per la gestione delle opere e infrastrutture di bonifica), dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei consorzi di bonifica) e della relativa convenzione allegata alla D.G.R. n. 631 del 2 ottobre 2012, per l'esercizio 2025 la Regione Abruzzo riconosce al Consorzio di bonifica Ovest la somma integrativa della quota già anticipata con le risorse disponibili, pari a euro 570.964,66, occorrenti a garantire la gestione e la manutenzione delle opere di bonifica che contribuiscono alla sicurezza idraulica della Piana del Fucino.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede con le risorse iscritte nell'apposito stanziamento di cui a Missione 16, Programma 01, Titolo 1, per l'ammontare di euro 570.964,66.

3. L'art. 31 della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2023), è abrogato.

Art. 8.

Modifica all'art. 5 della legge regionale n. 1/2025

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 6 febbraio 2025, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2025), è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi che precedono, nelle more del definitivo perfezionamento del relativo procedimento, nell'ambito di Missione 20, Programma 03, Titolo 1, è accantonata una somma pari ad euro 8.850.000,00 per l'esercizio 2025 e pari ad euro 26.566.155,83 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.»

Art. 9.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 16/2025

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 22 maggio 2025, n. 16 (Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2024), le parole «Missione 20, Programma 03, Titolo 1» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle parole «Missione 13, Programma 04, Titolo 2».

Art. 10.

Sostituzione degli allegati 1 e 2 alla legge regionale n. 1/2025

1. Gli allegati 1 e 2 alla legge regionale n. 1/2025 sono sostituiti da quelli di cui alla lettera i) alla presente legge.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di spesa di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, si provvede nei termini di cui alle variazioni al bilancio regionale di previsione 2025-2027, contenute nell'allegato 2 - «Situazione per delibera per tipologie» e nell'allegato 3 - «Situazione variazione per delibere per programmi», di cui all'art. 5.

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale n. 42/2013

1. Alla legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7 dell'art. 5 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Nei comuni nei quali è prevista la dirigenza, in caso di vacanza del posto di comandante e in assenza nel Corpo di polizia locale comunale di figure in possesso della qualifica dirigenziale, il Comune, in deroga ai commi 1 e 2, può conferire l'incarico di comandante ad altro dirigente dell'ente, anche *ad interim*, ovvero a dirigente comandante di altra amministrazione comunale mediante lo strumento dello scavalco condiviso.»

b) al comma 2 dell'art. 7, prima delle parole «Gli addetti» sono inserite le seguenti «Fatto salvo quanto previsto dal comma 7-bis dell'art. 5 per il caso del conferimento *ad interim* dell'incarico dirigenziale.».



Art. 13.

Integrazione alla legge regionale n. 42/2013

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale n. 42/2013 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (*Progetti sperimentali di potenziamento delle attività di controllo della sicurezza urbana e collaborazione con soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria*). — 1. La Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia, sostiene progetti di potenziamento degli organici della polizia locale e programmi di collaborazione tra la polizia locale e gli operatori della sicurezza sussidiaria, con priorità nei comuni capoluogo di provincia.

2. La Regione, nel rispetto della normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilità di avvalersi:

a) del personale degli istituti di vigilanza privata, per la salvaguardia di beni e lo svolgimento dei servizi previsti dall'art. 256-bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) e dal decreto del Ministro dell'interno 1° dicembre 2010, n. 269 (Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti);

b) degli addetti di cui all'art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), attraverso intese con i gestori di attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo, volte a incrementarne l'impiego.

3. Il personale di cui al comma 2, lettera a), fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla normativa statale, svolge attività sussidiaria aggiuntiva e non sostitutiva a quella ordinariamente svolta dalla polizia locale, finalizzata al miglioramento della percezione di sicurezza della cittadinanza, attivando i soggetti a vario titolo competenti nei casi di emergenza.

4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformità sul territorio regionale, adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, su proposta dell'assessore competente in materia, linee di indirizzo per gli enti locali relative all'utilizzo delle risorse a loro destinate per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

5. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale all'interno della Missione 1, Programma 12, Titolo 1.»

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 47/2022

1. L'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 47 (Conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici) è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Disposizioni in materia di pubblicità della personalità giuridica di diritto privato degli enti esponenziali della collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva*). — 1. Per la pubblicità ai fini notiziali della personalità giuridica di diritto privato degli enti esponenziali della collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva attribuita dalla legge n. 168/2017, è istituito, presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, un Registro ricognitivo degli enti esponenziali della collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva.

2. Ai fini dell'iscrizione nel Registro ricognitivo di cui al comma 1, il rappresentante legale dell'ente presenta istanza al Dipartimento competente corredata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente.

3. Il Registro ricognitivo è pubblicato nella sezione «Usi civici» del sito internet istituzionale della Regione.

4. Ogni variazione dell'atto costitutivo e dello statuto degli enti di cui al comma 1 è comunicata tempestivamente al Dipartimento competente ai fini dell'aggiornamento del Registro di cui al comma 1.»

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2024

1. L'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 2024, n. 1 (Istituzione della Fondazione in memoria della tragedia di Marcinelle) è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. La Regione Abruzzo provvede alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione «Marcinelle dueseidue» con uno stanziamento di spesa di euro 30.000,00 per l'anno 2025 a valere sul bilancio regionale 2025-2027.

2. La Regione concorre al finanziamento del fondo di gestione della Fondazione con un contributo di euro 5.000,00 per l'anno 2025 a valere sul bilancio regionale 2025-2027.

3. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato «Partecipazione al Fondo di dotazione Fondazione Marcinelle dueseidue», istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione regionale pluriennale 2025-2027, esercizio 2025, alla Missione 05, Programma 02, Titolo 2.

4. Agli oneri finanziari di cui al comma 2 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato «Partecipazione al Fondo di gestione Fondazione Marcinelle dueseidue», istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione regionale pluriennale 2025-2027, esercizio 2025, alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1.

5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte mediante la seguente variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale di previsione 2025-2027, annualità 2025:

a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 2, per euro 30.000,00;

b) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, per euro 5.000,00;

c) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 11102 «Funzionamento del Consiglio regionale» per euro 35.000,00.

6. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 5, è apportata al bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, del Consiglio regionale, la seguente variazione in termini di competenza e cassa:


a) in diminuzione parte Entrata: Titolo 2, Tipologia 101, Categoria 02 «Trasferimento risorse dal bilancio regionale» per euro 35.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1109.1 «Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative» per euro 35.000,00.

7. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri di cui al comma 2 si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

8. La Giunta regionale e il Dipartimento regionale competente in materia di cultura adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

9. I contributi di cui al presente articolo destinati alla partecipazione della Regione Abruzzo alla Fondazione sono concessi ai sensi del paragrafo 2.6 della comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01).»



Art. 16.

Modifiche all'allegato 3 della legge regionale n. 4/2024

1. All'allegato 3 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2024) come successivamente modificato, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il rigo

Gruppo di volontariato PIVEC Capestrano (AQ)	01.04.04.01.000	10.800,00 €	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa	1	11	1
--	-----------------	-------------	--	---	----	---

è sostituito dal seguente:

Gruppo volontari di protezione civile - Capestrano ODV-ETS	01.04.04.01.000	10.800,00 €	Contributo straordinario per spese di funzionamento attività associativa	1	11	1
--	-----------------	-------------	--	---	----	---

b) il rigo:

Comune di San Martino sulla Marrucina	2.03.01.02.000	25.000,00 €	Contributo per acquisto scuolabus	2	4	1
---------------------------------------	----------------	-------------	-----------------------------------	---	---	---

è sostituito dal seguente:

Comune di San Martino sulla Marrucina	2.03.01.02.000	25.000,00 €	Contributo per lavori straordinari di manutenzione	2	4	1
---------------------------------------	----------------	-------------	--	---	---	---

Art. 17.

Modifica allegato 2 alla legge regionale n. 1/2025

1. All'allegato 2 della legge regionale n. 1/2025, lo stanziamento ex legge regionale n. 40/2001 di cui al capitolo 61656.3, per il solo esercizio 2025, è rideterminato in euro 283.854,50.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, per il solo esercizio 2025, è apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

a) Esercizio 2025:

- 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, capitolo 61656.3, per euro 200.000,00;
- 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 10, Programma 05, capitolo 11562.1, per euro 200.000,00.

Art. 18.

Integrazione all'art. 21 della legge regionale n. 1/2025

1. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 1/2025, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di dare attuazione ai commi 1 e 2, in considerazione dell'accertamento delle entrate di cui al comma 2 - iscritte nella parte Entrata del bilancio regionale 2025, al Titolo 3, Tipologia 500, Cat. 02, capitolo 35061/3 denominato "Restituzione e/o recupero somme da strumenti finanziari in essere e/o da imprese l. r. stabilità", per euro 2.815.515,27- il Dipartimento regionale competente è autorizzato all'erogazione dei contributi di cui al comma 2 attraverso le risorse stanziare per il corrispondente importo di euro 2.815.515,27 nella parte Spesa del bilancio regionale 2025, alla Missione 14, Programma 01, Titolo 2, capitolo 12430/1 denominato "contributi alle imprese operanti nel settore del commercio aree pubbliche - art. 15 l. r. 24/2024".».

Art. 19.

Modifica all'art. 22 della legge regionale n. 1/2025

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 1/2025, le parole da «ed in particolare» fino a «salvo ulteriori esigenze» sono soppresse.

Art. 20.

Modifica all'art. 36 della legge regionale n. 3/2025

1. Il comma 2 dell'art. 36 della legge regionale 6 febbraio 2025, n. 3 (Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni) è abrogato.



Art. 21.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 7/2025 e disposizioni a sostegno della cultura

1. Alla legge regionale 20 marzo 2025, n. 7 (Partecipazione all'Associazione «European Chemical Regions Network» ed ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 dell'art. 4 le parole «euro 25.000,00» sono sostituite dalle parole «euro 20.712,50»;

b) il comma 7 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

«7. La copertura finanziaria per l'attuazione del comma 6 è assicurata dalla seguente variazione al bilancio di previsione regionale 2025-2027, annualità 2025, in termini di competenza e cassa con finalizzazione delle risorse alla attuazione della disposizione di cui al medesimo comma:

a) Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61430/3, in riduzione di euro 20.712,50;

b) Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61620/1 denominato «Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione alla organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura» in aumento di euro 20.712,50.»

2. La Regione Abruzzo riconosce all'Istituto superiore di scienze religione «Fides et Ratio» di L'Aquila un contributo straordinario per l'anno 2025 pari ad euro 40.000,00, finalizzato alla concessione di borse di studio per la frequenza degli studenti relativamente all'anno accademico 2025/2026 nel rispetto di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea 2016/C - 262/01. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte con lo stanziamento della Missione 04, Programma 04, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Concessione borse di studio agli studenti del ISSRA AQ A.A. 2025/2026». La copertura finanziaria dello stanziamento di cui al presente comma è assicurata dalla seguente variazione, in termini di competenza e cassa, del bilancio di previsione regionale 2025-2027, annualità 2025:

a) Missione 01, Programma 12, Titolo 1, capitolo 61430/1, in diminuzione di euro 40.000,00;

b) Missione 04, Programma 04, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Concessione borse di studio agli studenti del ISSRA AQ A.A. 2025/2026», in aumento di euro 40.000,00.

3. Per l'anno 2025 la Regione Abruzzo riconosce al Liceo delle scienze umane di Sulmona (AQ), per il progetto «Tra terre d'Abruzzo e cieli australiani» un contributo straordinario di euro 10.000,00. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte con lo stanziamento della Missione 05, Programma 02, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo al Liceo delle scienze umane di Sulmona per il progetto Tra terre d'Abruzzo e cieli australiani». La copertura finanziaria dello stanziamento di cui al presente comma è assicurata dalla seguente variazione, in termini di competenza e cassa, del bilancio di previsione regionale 2025-2027, annualità 2025:

a) Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Capitolo 61430/3, in diminuzione di euro 10.000,00;

b) Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo al Liceo delle scienze umane di Sulmona per il progetto Tra terre d'Abruzzo e cieli australiani», in aumento di euro 10.000,00.

4. La Regione Abruzzo sostiene l'evento *Fantasy* Abruzzo, da svolgersi in modalità itinerante, organizzato dall'Associazione Start-Up L'Aquila APS, sul territorio regionale con un contributo di euro 30.000,00 a favore dell'associazione medesima. Ai fini di cui al presente comma l'Associazione Start-Up L'Aquila APS presenta un programma delle manifestazioni entro il 15 settembre 2025 al Servizio competente in materia di cultura. Le attività devono essere rendicontate, in applicazione dell'art. 12 della legge regionale 20 maggio 2025, n. 15 (Norme per la valorizzazione della Pinacoteca Teofilo Patini e ulteriori disposizioni), entro non oltre il 31 ottobre 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con lo stanziamento della Missione 05, Programma 02, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo alla manifestazione *Fantasy* Abruzzo». La copertura finanziaria dello stanziamento di cui al presente comma è assicurata mediante la seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio di previsione regionale 2025-2027, annualità 2025:

a) Missione 05, Programma 02, titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo alla manifestazione *Fantasy* Abruzzo», in aumento di euro 30.000,00;

b) Missione 12, Programma 07, Titolo 1, capitolo 71602/1, in diminuzione di euro 30.000,00.

5. In esito alla attività di rendicontazione del contributo di cui alla legge regionale n. 6/2023 è assegnato all'Associazione culturale Il Mastrogiurato di Lanciano un contributo ulteriore di euro 11.203,58. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte con lo stanziamento della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61695/1. La copertura finanziaria dello stanziamento di cui al presente comma è assicurata mediante la seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio di previsione regionale 2025-2027, annualità 2025:

a) Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61695/1, in aumento di euro 11.203,58;

b) Missione 12, Programma 07, Titolo 1, capitolo 71602/1, in diminuzione di euro 6.000,00;

c) Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61430/3, in diminuzione di euro 5.203,58.

6. I Dipartimenti regionali competenti provvedono all'attuazione del presente articolo.

Art. 22.

Celebrazione del trentesimo anno della nascita del Parco nazionale della Maiella

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 9 dello Statuto regionale ed in qualità di Regione verde d'Europa, intende valorizzare la ricorrenza del trentesimo anno della nascita del Parco nazionale della Maiella, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 (Istituzione dell'Ente parco nazionale della Maiella), sostenendo finanziariamente le iniziative informative e divulgative che gli organi direttivi dell'ente intendono realizzare al fine di celebrare l'evento, quale occasione per promuovere il prezioso patrimonio di bellezze naturali e biodiversità che caratterizza il Parco nazionale della Maiella.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione Abruzzo, per l'anno 2025, concede all'Ente parco nazionale della Maiella un contributo straordinario di euro 100.000,00 finalizzato alla realizzazione degli eventi di celebrazione del trentesimo anno della nascita del Parco nazionale della Maiella.

3. Agli oneri finanziari di cui al comma 2 si fa fronte con le risorse stanziare nell'ambito della Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1131/2, denominato «Celebrazione del trentesimo anno della nascita del Parco nazionale della Maiella» della parte Spesa del bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, esercizio 2025.

4. L'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo è demandata al Servizio affari generali, stampa e comunicazione del Consiglio regionale.

Art. 23.

Interventi a favore della partecipazione della Regione Abruzzo alle celebrazioni del patrono d'Italia San Francesco ad Assisi

1. La Regione riconosce la valenza simbolica, culturale e sociale per l'Abruzzo delle celebrazioni per la festa del santo Patrono d'Italia San Francesco, previste ad Assisi per il 3 e 4 ottobre 2025, durante le quali la Regione Abruzzo è stata scelta per offrire l'olio per l'accensione della lampada votiva sulla tomba del santo.

2. La Regione, al fine di sostenere questo importante evento, simbolo di riconciliazione, coesione sociale e integrazione, nonché strumento di promozione, di conoscenza e di valorizzazione del territorio abruzzese, stanziava un finanziamento di euro 100.000,00.

3. Il Dipartimento regionale presidenza, programmazione e turismo provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo, disciplinando con apposita deliberazione della Giunta regionale le modalità di utilizzo del finanziamento di cui al comma 2, anche in relazione alle attività realizzate in collaborazione con enti locali, istituti religiosi e altre realtà associazionistiche coinvolte.



4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, per l'anno 2025, mediante la seguente variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale di previsione 2025-2027:

a) parte Spesa: Missione 07, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo straordinario per la partecipazione della Regione Abruzzo alle celebrazioni del patrono d'Italia San Francesco ad Assisi», in aumento di euro 100.000,00;

b) parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, in aumento di euro 100.000,00.

5. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 4 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma.

Art. 24.

Completamento attività di competenza del Dipartimento infrastrutture - trasporti tramite affidamento in house e modifica all'art. 15 della legge regionale n. 2/2025

1. Al fine di consentire al Dipartimento infrastrutture - trasporti della Giunta regionale il completamento di alcune delle attività di competenza mediante affidamento *in house* relativamente all'esercizio corrente, al bilancio regionale di previsione 2025-2027, per il solo esercizio corrente, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) Esercizio 2025:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, per euro 400.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, capitolo 11102, per euro 400.000,00.

2. Contestualmente, al bilancio di previsione del Consiglio regionale 2025-2027, relativamente all'esercizio 2025, sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione parte Entrata: Capitolo 1001.1, Titolo 2, Tipologia 101, Categoria 02, per euro 400.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa:

1) capitolo 4010.60, Titolo 1, Missione 01, Programma 03, per euro 50.000,00;

2) capitolo 4010.90, Titolo 1, Missione 01, Programma 03, per euro 250.000,00;

3) capitolo 4010.46, Titolo 1, Missione 01, Programma 03, per euro 100.000,00.

3. All'art. 15 della legge regionale n. 2/2025, relativamente all'esercizio 2025, l'importo di euro 29.013.520,27 è sostituito dall'importo di euro 28.613.520,27.

4. Le strutture competenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 25.

Trasferimento risorse in favore dell'Agenzia regionale di protezione civile per studio di fattibilità ricostruzione post sisma immobile «Ex INAPLI» e abrogazione dell'art. 18 della legge regionale n. 16/2024

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dalla D.G.R. n. 588/2022 in materia di esecuzione degli interventi di ricostruzione *post sisma* dell'immobile regionale sito in L'Aquila, denominato «Ex INAPLI», nell'esercizio 2025 è autorizzato, *ex art. 22, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46* (Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), il trasferimento in favore dell'Agenzia regionale di protezione civile, individuata quale stazione appaltante, delle risorse stanziare a detto titolo con deliberazioni CIPE 48/2016 e 24/2018, per l'ammontare complessivo di euro 800.000,00, da destinare allo studio di fattibilità dell'intervento stesso.

2. Alla rendicontazione delle risorse in disamina, l'Agenzia regionale di protezione civile provvederà nei termini e secondo le modalità fissate nell'ambito della convenzione da stipulare *inter partes*, discipli-

nante altresì l'utilizzo degli spazi disponibili, all'esito della realizzazione degli interventi *de quibus*, in quota parte quale sede dell'Agenzia e per gli uffici dell'ente.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione finanziario 2025-2027, per l'esercizio 2025 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 05, Titolo 2 della spesa, capitolo denominato «Trasferimento in favore di ARPC risorse *ex deliberazione* CIPE 48/2016 e 24/2018 per ricostruzione immobile *Ex INAPLI*», per euro 800.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 06, Titolo 2 della spesa, per euro 800.000,00.

4. L'art. 18 della legge regionale 18 ottobre 2024, n. 16 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Pagamento a favore di CRAS S.r.l., azione C.1 progetto LIFE + A_GreenNet. - e ulteriori disposizioni urgenti), è abrogato.

Art. 26.

Trasferimento in favore dell'Agenzia regionale di protezione civile risorse personale transitato nei ruoli dell'Agenzia

1. Al fine di consentire all'Agenzia regionale di protezione civile la corresponsione degli emolumenti stipendiali e accessori in favore del personale della Giunta regionale definitivamente transitato nei ruoli dell'Agenzia dal 1° gennaio 2025 e del direttore, alla stessa Agenzia è riconosciuto un trasferimento ulteriore di euro 304.066,52 per l'esercizio 2025 e di euro 399.928,47 dall'esercizio 2026 e ciò mediante corrispondente incremento dello stanziamento del capitolo di spesa 151450, denominato «Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia regionale di protezione civile», allocato nell'ambito di Titolo 1, Missione 11, Programma 01 ed assegnato al Dipartimento territorio - ambiente.

2. Al bilancio regionale di previsione 2025-2027, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:

a) Esercizio 2025, in termini di competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo denominato «Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia regionale di protezione civile», per euro 304.066,52;

2) in diminuzione parte Spesa: riduzione degli stanziamenti di spesa di cui a Missione 11, Programma 01, Titolo 1, per euro 304.066,52;

b) Esercizio 2026, per sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo denominato «Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia regionale di protezione civile», per euro 399.928,47;

2) in diminuzione parte Spesa: riduzione degli stanziamenti di spesa di cui a Missione 11, Programma 01, Titolo 1, per euro 399.928,47;

c) Esercizio 2027, per sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo denominato «Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia regionale di protezione civile», per euro 399.928,47;

2) in diminuzione parte Spesa: riduzione degli stanziamenti di spesa di cui a Missione 11, Programma 01, Titolo 1, per euro 399.928,47.

3. Per le annualità successive al 2027 al finanziamento dell'intervento di cui al presente articolo si provvede con legge di bilancio.

Art. 27.

Realizzazione di un'oasi felina presso il Comune di Penne e modifica all'allegato 3 alla legge regionale n. 4/2024

1. Ai fini della realizzazione di un'oasi felina presso il Comune di Penne di cui all'allegato 3 alla legge regionale n. 4/2024, come successivamente modificato, è riconosciuto in favore dell'Associazione ENPA Sezione di Pescara un contributo pari ad euro 19.000,00 per il biennio 2025-2026, da erogarsi in una prima *tranche* pari all'80% in conto anticipazione nell'annualità 2025 e per l'importo residuo pari al 20% a



saldo entro il 30 giugno 2026, all'esito della rendicontazione dell'intero contributo previsto.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio regionale di previsione 2025-2027:

a) Esercizio 2025, in termini di competenza e cassa:

1) in aumento parte spesa: Missione 09, Programma 02, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione, per euro 15.200,00;

2) in diminuzione parte spesa: Missione 09, Programma 02, Titolo 2, capitolo 16022, art. 1, per euro 3.800,00;

3) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 11.400,00;

b) Esercizio 2026, in termini di sola competenza:

1) in aumento parte spesa: Missione 09, Programma 02, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione, per euro 3.800,00;

2) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 3.800,00.

3. Il contributo relativo al corrispondente intervento di cui al rigo 8, pagina 29, dell'allegato 3 alla legge regionale n. 4/2024, è soppresso.

Art. 28.

*Interventi straordinari di solidarietà internazionale
a favore della popolazione civile di Gaza*

1. Al fine di sostenere iniziative di aiuto umanitario a favore della popolazione civile colpita dalla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2025 la spesa straordinaria di euro 500.000,00, da iscriverne alla Missione 19 «Relazioni internazionali», Programma 01 «Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo», Titolo 1 «Spese correnti», con finalizzazione vincolata ad interventi di natura umanitaria in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con organizzazioni riconosciute e accreditate presso gli organismi internazionali.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate secondo criteri di trasparenza, tracciabilità e pubblicità, a favore di enti, organizzazioni umanitarie o soggetti pubblici e privati operanti nel settore della cooperazione internazionale, selezionati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale, previa istruttoria degli uffici competenti.

3. La Giunta regionale è altresì autorizzata, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con le organizzazioni umanitarie attive sul territorio, ad attivare una raccolta fondi straordinaria regionale a sostegno della popolazione civile di Gaza, mediante l'apertura di un conto corrente dedicato intestato alla Regione Abruzzo. Le modalità operative della raccolta, le finalità, la durata e i criteri di destinazione delle somme raccolte sono stabiliti con apposito atto amministrativo.

4. Entro il 31 dicembre 2025, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare un'informativa dettagliata sull'utilizzo delle risorse impegnate e sullo stato di attuazione delle attività finanziate ai sensi del presente articolo.

5. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 500.000,00, è apportata la seguente variazione in termini di competenza al bilancio regionale 2025-2027, esercizio 2025:

a) in aumento parte Spesa: Missione 19, Programma 1, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione, denominato «Abruzzo-for-Gaza», per euro 500.000,00;

b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, per euro 500.000,00.

6. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 5 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 27/3 del 5 agosto 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPURI

(Omissis).

25R00263

REGIONE SICILIA

LEGGE 10 giugno 2025, n. 25.

Modifica della denominazione del comune di Tripi. Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 26 del 13 giugno 2025)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della denominazione del Comune di Tripi

1. Con la presente legge, al fine di dare attuazione alla volontà popolare espressa con *referendum* autorizzato con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica del 18 marzo 2024, la denominazione del Comune di «Tripi» è modificata con quella di «Tripi - Abakainon».

Art. 2.

Modifica dell'art. 24 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 e successive modificazioni le parole «in stato di dissesto finanziario alla data di entrata in vigore della presente legge e che hanno ancora in corso la relativa procedura di risanamento di cui all'art. 265 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni» sono sostituite dalle parole «nei quali, a seguito di procedura di risanamento di cui all'art. 265 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano di estinzione previsto dall'art. 256 e successive modificazioni del medesimo decreto legislativo non sia stato adottato da parte dell'organo straordinario di liquidazione entro il 31 dicembre 2024».



Art. 3.

Entrata in vigore

I. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 giugno 2025

SCHIFANI

*Assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
MESSINA

(*Omissis*).

25R00184

LEGGE 10 giugno 2025, n. 26.

Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027.

(*Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. 1) n. 26 del 13 giugno 2025 (n. 16)*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi per il contrasto dell'indigenza e dell'emergenza alimentare

1. Al fine di promuovere e sostenere misure di intervento straordinario per i casi di indigenza, bisogno ed emergenza alimentare di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di euro 5.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4, capitolo 183841).

2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 1.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 5, capitolo 180028).

Art. 2.

Fondo rotativo per la progettualità

1. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a va-

lere sulle risorse nazionali ed europee delle politiche di coesione di competenza degli enti pubblici della Regione, degli enti locali e delle società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (SSR) di cui all'art. 6 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modificazioni, è istituito presso il dipartimento regionale tecnico il «Fondo rotativo per la progettualità».

2. Con il fondo di cui al comma 1 si anticipano le spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente. Il fondo è alimentato da risorse regionali e dal rientro delle somme anticipate ai soggetti che ne hanno beneficiato.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, adottato di concerto con l'Assessore regionale per l'economia e con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previa delibera della Giunta regionale e previo parere delle competenti commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabiliti i criteri per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 2 nonché i tempi e le modalità di restituzione delle stesse.

4. Il Ragioniere generale, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture, la mobilità e i trasporti, previa delibera della Giunta regionale, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio della Regione per l'iscrizione nei pertinenti capitoli di spesa delle somme derivanti da risorse regionali non ancora utilizzate programmate ai sensi del comma 3 e dai rientri di cui al comma 2.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 3.050 migliaia di euro e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, la spesa di 1.500 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2).

Art. 3.

Rete impiantistica dei rifiuti

1. Per garantire la copertura finanziaria complessiva dell'intervento MTE11B 00000897, «Impianto per il trattamento della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo dell'impianto di Mili in località Mili - Comune di Messina», CUP: H42F19000130005, finanziato nell'ambito dell'investimento PNRR M2C111.1 Linea B di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 2 dicembre 2022, n. 198 per un importo pari ad euro 27.184.133,29, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di euro 5.025.780,11 (Missione 9, Programma 3).

2. Per garantire la copertura finanziaria complessiva dell'intervento MTE11C 00000922, «Impianto per il trattamento e il recupero di rifiuti urbani e assimilabili da prodotti assorbenti per la persona - PAP, quali pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici provenienti dalla raccolta differenziata nei comuni della SRR Palermo Area Metropolitana - presso il sito di Bellolampo Comune di Palermo», CUP: G52F22000670001, finanziato nell'ambito dell'investimento PNRR M2C111.1 Linea C di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza



energetica 20 gennaio 2023, n. 23 per un importo pari ad euro 10.000.000,00 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di euro 4.436.982,58 (Missione 9, Programma 3).

Art. 4.

Fondo per interventi conseguenti allo stato di crisi e di emergenza

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 (Missione 11, Programma 2, capitolo 117318) per ciascun anno del triennio 2025-2027 è da destinare, per l'importo di 2.000 migliaia di euro, a spese in conto capitale per la realizzazione di interventi per il ripristino della viabilità e della funzionalità idraulica nonché a tutela della pubblica e privata incolumità (Missione 11, Programma 2, capitolo 500012) e, per l'importo di 500 migliaia di euro, a spese in conto capitale per l'acquisizione di attrezzature (Missione 11, Programma 2, capitolo 500022).

2. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 - Tabella 1, per le finalità di cui alla legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 e successive modificazioni, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2025, di 2.000 migliaia di euro (Missione 11, Programma 2, capitolo 516053).

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e del comma 8 dell'art. 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, da destinare a spese in conto capitale è incrementata, per l'esercizio finanziario 2025, di 2.000 migliaia di euro (Missione 11, Programma 2, capitolo 500012).

4. Per le finalità di cui al comma 8 dell'art. 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, è istituito nella rubrica del dipartimento regionale tecnico un fondo per le emergenze, con una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2025, di 1.000 migliaia di euro da destinare a spese in conto capitale (Missione 8, Programma 1).

Art. 5.

Interventi per fronteggiare la crisi idrica in agricoltura

1. In relazione al perdurare dello stato di calamità naturale da siccità severa nel territorio della Regione, al fine di fronteggiare la carenza idrica, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 5.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1) per la realizzazione di interventi, da eseguire con urgenza, di manutenzione straordinaria, efficientamento e potenziamento delle reti irrigue collettive a valle dei seguenti invasi della Sicilia occidentale: Garcia, Poma, Rosamarina, Castello e Gorgo Raia, Cimìa-Disueri, Comunelli, Furore-San Giovanni anche al fine di consentire l'approvvigionamento idrico del territorio sito all'interno del Comune di Licata, Arancio, Paceco e Trinità.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, è determinata la ripartizione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al comma 1, tenuto conto della superficie irrigabile e delle caratteristiche delle reti irrigue nonché dell'entità e della localizzazione delle relative perdite. Con il medesimo decreto assessoriale sono approvati il cronoprogramma di realizzazione degli interventi, i quali dovranno essere completati entro il 2025, e le modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse assegnate ai Consorzi di bonifica della Sicilia occidentale cui compete l'esecuzione degli interventi stessi. L'Assessore regionale è altresì tenuto a presentare con cadenza semestrale, alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, una relazione puntuale sullo stato di avanzamento e sul completamento delle opere di cui al comma 1.

3. Il contratto part-time del personale di cui al comma 3 dell'art. 60 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni è convertito in contratto full-time. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle disponibilità della Missione 16, Programma 1, capitolo 147303.

4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, prevista per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modificazioni e all'art. 6, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, è incrementata di 32 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147303).

Art. 6.

Provvedimenti in ordine alle tariffe di cui al decreto del Ministro della salute 25 novembre 2024

1. Al fine di assicurare l'equità di accesso alle prestazioni da parte degli assistiti e garantire la congruità dei valori economici tariffari di talune prestazioni di cui al decreto del Ministro della salute 25 novembre 2024, recepito con decreto assessoriale n. 1559 del 20 dicembre 2024, ai sensi del comma 322 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 15.000 migliaia di euro da iscrivere alla Missione 13 «Tutela della salute», Programma 2 «Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA».

2. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le variazioni tariffarie di cui al comma 1 e le modalità di riparto delle risorse finanziarie tra le aziende sanitarie provinciali.

3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è destinata ad incrementare la spesa regionale per l'assistenza specialistica ambulatoriale da privato per l'anno 2025.



Art. 7.

Norme in materia di addizionale comunale sui diritti d'imbarco

1. Al fine di incrementare il flusso turistico incentivando il traffico aereo degli aeroporti della Regione con un numero annuo di viaggiatori inferiore a 5 milioni, la Regione assume a proprio carico gli oneri della tassa addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui al comma 11 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, previa stipula di un accordo con lo Stato sulle modalità attuative del presente articolo, di scambio dei dati inerenti alla tassa e di versamento allo Stato del relativo introito a seguito dell'adeguamento della normativa di riferimento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa massima di 1.000 migliaia di euro e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, la spesa massima di 6.600 migliaia di euro (Missione 10, Programma 4).

Art. 8.

Contributo straordinario ai Consorzi di bonifica 3 Agrigento e 8 Ragusa

1. Al fine di consentire il pagamento degli stipendi dei dipendenti del Consorzio di bonifica 3 Agrigento è concesso al medesimo Consorzio, per l'esercizio finanziario 2025, un contributo straordinario di euro 2.895.295,48 (Missione 16 Programma 1) pari alla somma liquidata con D.R.S. n. 3860 dell'8 maggio 2025 a favore di Findema s.r.l. in esecuzione dell'ordinanza del 24 febbraio 2025 emessa dal Tribunale di Agrigento nella procedura esecutiva n. 459/2021 RG.

2. Al fine di consentire l'estinzione della procedura esecutiva e dell'accantonamento delle somme di cui al D.R.S. n. 9671/2024 derivante dal contenzioso tra il Consorzio di bonifica 8 Ragusa e Liberio SPV s.r.l. giusto decreto ingiuntivo n. 13488/2019 nei limiti dell'importo confermato con sentenza del Tribunale di Roma n. 4976/2023, è concesso al medesimo Consorzio, per l'esercizio finanziario 2025, un contributo straordinario di euro 2.097.033,85 (Missione 16, Programma 1).

3. I consorzi destinatari degli interventi di cui al presente articolo sono onerati, al momento del pagamento, della trasmissione degli atti alla Corte dei conti.

Art. 9.

Norme per agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale amministrativa

1. L'Ufficio legislativo e legale della Regione è autorizzato, per gli esercizi finanziari 2025-2027, a erogare un contributo alle persone fisiche che propongono un ricorso straordinario al Presidente della Regione, anche nelle qualità di lavoratore autonomo o nell'esercizio dell'attività d'impresa.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato nella misura massima di euro 550,00 per ricorrente il cui «Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario» non sia superiore a euro 35.000,00.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo, i ricorrenti presentano l'ISEE ordinario contestualmente al ricorso straordinario al Presidente della Regione.

4. La Regione eroga il contributo, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, attraverso il conguaglio del pagamento parziale del contributo unificato di euro 650,00.

5. In caso di decisione favorevole ai soggetti di cui al comma 1 che hanno ottenuto il contributo, il rimborso del contributo unificato da parte del soccombente è versato in entrata nel bilancio della Regione, che provvede a restituire al ricorrente la quota di contributo pagata.

6. Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione del contributo.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa massima di 150 migliaia di euro e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, la spesa massima di 250 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11).

Art. 10.

Borsa di studio «Sara Campanella»

1. Il dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio è autorizzato a finanziare borse di studio fino a un massimo complessivo annuo di 50 migliaia di euro, dedicate alla memoria della studentessa Sara Campanella, destinate a studentesse e studenti dell'Università degli studi di Messina.

2. Il numero delle borse di studio, le modalità e i requisiti di accesso sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, la spesa di 50 migliaia di euro annui (Missione 4, Programma 4).

Art. 11.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23

legge Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23 le parole «nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali» sono sostituite dalle parole «Gli interventi sono attuati in conformità alle previsioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.».



Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2

1. L'Allegato 1 di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2 è sostituito con l'Allegato 1 «Nota Integrativa» di cui alla presente legge.

2. L'Allegato 7 di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 2/2025 è sostituito con l'Allegato 2 «Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale» di cui alla presente legge.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, pari a complessivi euro 52.237.092,02 per l'esercizio finanziario 2025 ed euro 10.932.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, si provvede:

a) per l'esercizio finanziario 2025 mediante l'incremento delle entrate di cui alla Tabella «A» annessa alla presente legge, per un importo pari ad euro 49.730.247,43, e mediante le variazioni apportate in riduzione alle Missioni e ai Programmi di cui alla Tabella «B» annessa alla presente legge, per un importo complessivo pari ad euro 2.506.844,59, di cui euro 6.844,59 quale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 - Tabella «A» - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704);

b) per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 mediante le variazioni apportate in riduzione alle Missioni e ai Programmi di cui alla Tabella «B» annessa alla presente legge, per un importo complessivo pari ad euro 10.932.000,00 di cui euro 8.432.000,00 quale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 - Tabella «A» - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

Art. 14.

Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle «A» e «B» comprensive di quelle discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 10 giugno 2025

SCHIFANI

*Assessore regionale
per l'economia
Dagnino*

(Omissis).

25R00185

LEGGE 26 giugno 2025, n. 28.

Virtualizzazione della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Modifiche di norme.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 29 del 28 giugno 2025)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

VIRTUALIZZAZIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, di seguito denominata GURS, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi della Regione e di tutti gli atti nella stessa pubblicati, in applicazione di quanto previsto dagli articoli dal 12 al 15 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204. Restano salve le altre forme di conoscenza e di pubblicità riconosciute dall'ordinamento vigente.

2. Con la pubblicazione di cui al comma 1, la Regione favorisce il diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni, nel rispetto delle norme vigenti a tutela della riservatezza dei terzi.

3. La GURS è redatta in forma digitale e pubblicata online su apposita sezione del sito internet della Regione Siciliana.

4. A far data dal 1° gennaio 2026 la GURS è pubblicata esclusivamente in forma digitale e diffusa in forma telematica con modalità volte a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione dei documenti digitali ivi contenuti.

Art. 2.

Validità degli atti pubblicati

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 34 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, la pubblicazione degli atti nella GURS ha valore legale.

Art. 3.

Articolazione della GURS

1. La GURS online si articola in tre serie di fascicoli: Parte I, Parti II-III e Serie Speciale Concorsi.



Art. 4.

Periodicità della pubblicazione

1. La pubblicazione della GURS avviene, di norma, con cadenza settimanale, nell'ultimo giorno lavorativo della settimana.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la Serie Speciale Concorsi è, di regola, pubblicata mensilmente, nell'ultimo giorno lavorativo dell'ultima settimana del mese.

3. In caso di urgenza o di necessità, può essere disposta la pubblicazione di un fascicolo delle diverse serie in edizione straordinaria, a discrezione della direzione della GURS.

Art. 5.

Consultazione e diffusione della GURS

1. La consultazione della GURS sul sito internet della Regione è libera e gratuita per tutte le serie di fascicoli.

2. A richiesta degli utenti, gli uffici della GURS rilasciano copia stampata di fascicoli della GURS, previo pagamento di un contributo stabilito con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 6.

Art. 6.

Costi di pubblicazione

1. La pubblicazione degli atti della Regione e dell'Assemblea regionale siciliana è gratuita. Tutte le altre pubblicazioni avvengono a pagamento, ferme restando le eventuali gratuità di pubblicazione stabilite da norme dello Stato o della Regione.

2. Le tariffe di pubblicazione delle inserzioni ed i diritti per ottenere copie cartacee dei fascicoli della GURS sono fissati con provvedimento dell'Avvocato generale dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.

Art. 7.

Ordinamento della GURS

1. La pubblicazione della GURS telematica è a cura dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione cui competono la direzione, la redazione e l'amministrazione della GURS, secondo quanto disposto dall'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 204.

2. Con decreto del Presidente della Regione sono disciplinate le modalità per la trasmissione degli atti da pubblicare, le modalità che garantiscono l'integrità e l'autenticità dei testi pubblicati, le garanzie da adottare a tutela della sicurezza delle procedure di formazione e pubblicazione dei fascicoli, le garanzie di manutenzione ed aggiornamento del sistema informativo e della sua operatività continua ed ogni altra cosa occorrente.

Art. 8.

Applicabilità delle norme relative alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge sono applicabili, in quanto possibile, le norme vigenti per la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di composizione e di conservazione sostitutiva nonché a ogni altra spesa necessaria per la gestione della GURS digitale discendenti dalla presente legge, quantificati in 210 migliaia di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, si provvede a valere sulle risorse stanziata a legislazione vigente sul capitolo 120512 (Missione 1, Programma 11).

2. La denominazione del capitolo 120512 (Missione 1, Programma 11) è modificata in «Spese per la composizione e pubblicazione online e conservazione sostitutiva della Gazzetta Ufficiale, per la stampa e rilegatura delle raccolte d'ufficio ai fini di pubblica consultazione, per la stampa di pubblicazioni speciali. Spese per la cancelleria, stampati e materiali vari occorrenti per il servizio della Gazzetta Ufficiale della Regione». Il suddetto capitolo continua a essere classificato come spesa obbligatoria.

3. Dall'attuazione dell'art. 7 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai relativi adempimenti si fa fronte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente sul bilancio regionale.

Capo II

MODIFICHE DI NORME

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2024, n. 27 e alla legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3

1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 27, le parole «30 giugno 2025» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2025».

2. Alla lettera i) del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3, le parole da «finalizzate» fino a «destinato alle» sono sostituite dalle parole «per iniziative volte al supporto delle».


3. Gli interventi di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), d) e i), come modificata dal comma 2, della legge regionale n. 3/2025 sono trasferiti all'art. 9, comma 2, della medesima legge regionale.

4. Alla tabella I di cui all'art. 1 della legge regionale n. 3/2025, alla riga 241, nella sezione Oggetto, le parole «immobile in» sono soppresse.

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3

1. All'art. 118 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e successive modificazioni, dopo le parole «vittime di femminicidio» sono aggiunte le parole «in numero non superiore a uno. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione per fatti avvenuti entro i confini del territorio della Regione anche prima della data di entrata in vigore della presente legge in danno di cittadini italiani residenti in Sicilia ovvero di cittadini stranieri che abbiano maturato i requisiti per l'acquisizione della cittadinanza italiana al momento dell'evento criminoso ed esclusivamente per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale nei limiti delle risorse assunzionali disponibili».



Art. 12.

*Modifiche alla legge regionale
22 maggio 2024, n. 20*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 22 maggio 2024, n. 20 e successive modificazioni, le parole «fino al 30 giugno 2025» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2025».

Art. 13.

*Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2
e alla legge regionale 20 giugno 2019, n. 10*

1. Al comma 1 dell'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni, le parole «costituiti in ambito provinciale dalla Provincia regionale siciliana di riferimento o da altri enti pubblici o privati» sono sostituite dalle parole «costituiti in ambito provinciale dalla Provincia regionale siciliana di riferimento ovvero da altri soggetti pubblici ovvero da altri enti di interesse pubblico ovvero da altri enti non aventi finalità di lucro».

2. All'art. 35 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La concessione e l'erogazione in favore dei Consorzi universitari del contributo di cui al comma 1 dell'art. 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni, è altresì condizionata alla circostanza che gli stessi siano, già al momento della presentazione della richiesta, composti esclusivamente da soci aventi la qualifica di soggetti pubblici ovvero enti di interesse pubblico ovvero enti non aventi finalità di lucro».

Art. 14.

*Norme in materia di prestito d'onore
per studenti universitari*

1. All'art. 20 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole da «è concesso» fino a «tale iniziativa» sono sostituite dalle parole «con applicazione di un tasso pari a zero, è concesso da IRFIS-FinSicilia S.p.a.»;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati;

c) al comma 6 le parole «gli istituti bancari valutano» sono sostituite dalle parole «l'IRFIS-FinSicilia S.p.a. valuta»;

d) al comma 8 le parole «con successivi accordi con gli istituti bancari e di credito» sono sostituite dalle parole «da IRFIS-FIN Sicilia S.p.a.»;

e) il comma 9 è abrogato;

f) al comma 10 le parole da «È istituito» fino a «all'iniziativa.» sono soppresse.

Art. 15.

*Proroga termini interventi di cui all'art. 3
della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2*

1. I termini per la rendicontazione e la conclusione delle opere di ristrutturazione autorizzate ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

2. La proroga di cui al comma 1 si applica sia alle attività economiche e produttive sia al recupero edilizio per civile abitazione e relativi beni immobili danneggiati dagli eventi meteo avversi verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2021, di cui alle delibere della Giunta regionale 27 ottobre 2021, n. 444, 5 novembre 2021, n. 455 e 25 novembre 2021, n. 500.

Art. 16.

Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella, comprensive di quelle discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 17.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 giugno 2025

SCHIFANI

*Assessore regionale
per l'economia*
DAGNINO

(Omissis)

25R00193



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 6 0 2 2 8 *

€ 3,00

